

ACC 10000/146/126

L.S.C. / 424(A)

COLLECTIVE AGREEMENTS - BERGAMO

June 1945 - Feb. 1946

COLLECTIVE AGREEMENTS - BERGAMO

June 1945 - Feb. 1946

BERGAMO

- 1 All Industry
- 2 Commerce
- 3 Food
- 4 Printing
- 5 Hospitals (Office Employees)
- 6 Commerce Fruit retail sale
- 7 Commerce (Fruit export & wholesale)
- 8 Commerce Wine Shops
- 9 Commerce Chees
- 10 Food Storage
- 11 Commerce Grocery

2153

X
4-7-16

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARI E PER I DIPENDENTI
DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI DROGHE E COLONIALI

L'anno 1945, il giorno 9 del mese di Ottobre in Bergamo -

tra l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCianti, rappresentata dal suo
Presidente sig. Giovanelli Vico, assistito dai sigg. Lazzarini Giuseppe,
Lussana Luigi, Villa Carlo ed Assi Alessandro -

e la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata da un suo Segretario, assistito dal
sig. Nosengo Secondo della Sezione Commercio -

si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella provin-
cia di Bergamo per i dipendenti dalle aziende dettaglianti di droghe,
coloniali, aderenti all'Associazione Provinciale dei Commercianti.

SEERA DI APPLICAZIONE

ART. 1°

Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa.
Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anterior-
mente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione
verrà computata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla
data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

ART. 2°

Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute di legge, com-
prensivi dell'indennità di presenza, sono i seguenti:

	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
<u>Gerenti</u>		
Lavoro ordinario g. 26 ore 208, comprensive del lavoro straordinario di ore 52	£. 4300.-	3300.-
<u>Banconieri</u>		2154
Lavoro ordinario g. 26 ore 208, comprensive del lavoro straordinario di ore 52	£. 3700.-	2600.-
<u>Aiuto Banconieri</u>		
Lavoro ordinario g. 26 ore 208, comprensive del lavoro straordinario di ore 52	£. 3300.-	2500.-
	mese sett.	mese sett.
<u>Personale operaio</u>		
Guardie notturne con controllo ad orologio, personale di magazzino, personale di fatica in genere, sorveglianti, portieri, custodi, fag- torini, conducenti veicoli a trazione animale, motocarristi	3400.-	784.60 ==
Autisti addetti anche al carico ed allo sca- ricio delle merci, torrefattori, personale specializzato	3900.-	900.- ==
Capi operai e capi reparto con tre operai specializzati alle dirette dipendenze	4300.-	992.30 ==
Confegionatrici, addette alla pulizia, ripa- ratrici sacchi	==	== 1950.-450.-

- 2 -

Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica, verrà applicato il seguente trattamento economico :

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L. 1000.=	900.=
Personale dai 16 ai 17 anni compiuti	" 1300.=	1200.=
Personale dai 17 ai 18 anni compiuti	" 1700.=	1500.=
Personale dai 18 ai 21 anni compiuti	" 2300.=	1800.=

ART. 4°

Nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale, la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L.5.= per il 1° piatto e di L.6.= per il 2° piatto sulla retribuzione per il pasto di mezzogiorno.

Il personale che non fruisca del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento indennità mensa che, con l'indennità di presenza, si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro, potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto è sottospecificato:

- a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio;
- a 2/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di 2 pasti al giorno)
- a 1/5 ove venga concesso il solo alloggio -

ART. 5°

2153

INDENNITA' DI EMERGENZA

Perdurando la situazione di emergenza, rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L.20.= per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi del vigente Codice Civile; essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

ART. 6°

I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende quale indennità di emergenza, carovita, provvigioni, interessenze ed altro, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.-

ART. 7°

I minimi di retribuzione valgono per il Comune Capoluogo della Provincia e per il Comune di Treviglio mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 5 %.-

ART. 8°

Il presente accordo ha vigore a datare dal 1° luglio 1945.-

INDENNITA' DI CONTINGENZA

1°) A far tempo dal 1° agosto 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa nella seguente misura :

	<u>Operai</u>	<u>Impiegati</u>
a) uomini capi famiglia con una persona a carico	81.=	2.025.=
b) donne capi famiglia con una persona a carico	66.=	1.650.=
- agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.9.= giornaliero per gli operai e di L.225.= mensili per gli impiegati, ragguagliato ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime 3 persone a carico oltre la prima.-		
c) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	66.=	1.650.=
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni	54.=	1.350.=
e) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 compiuti	48.=	1.200.=
f) donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni	42.=	1.050.=
g) uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	36.=	900.=

2°) A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20.= giornaliero a favore dei lavoratori capi famiglia, istituita con Decreto 25/9/1944, modificato con decreto 5/1/1945 dal governo della cosiddetta repubblica sociale italiana.

3°) L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.- Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali: essa è esente da ogni contributo a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.-

ASSOCIAZIONE COMMERCianti
IL PRESIDENTE
f° Vico Giovanelli

CAMERA DEL LAVORO
UN SEGRETARIO
f° Rampese

I Commissari di categoria :

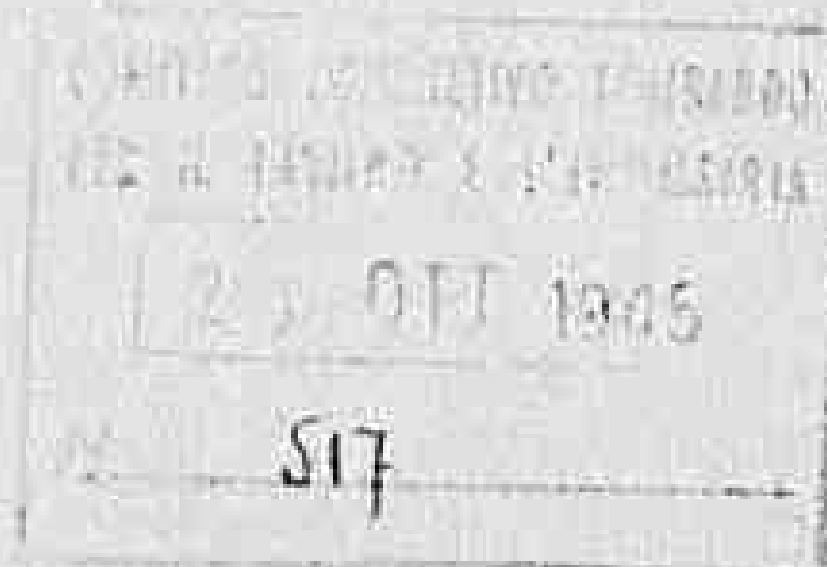
f° Lazzarini Giuseppe

f° Rosengo Secondo

f° Lussana Luigi

f° Asci Alessandro

f° Villa Carlo



CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED OPERAIO DIPENDENTE DAI MAGAZZINI GENERALI

L'anno 1945, il giorno 25 del mese di Ottobre

tra

la Libera Associazione dei Commercianti di Bergamo e Provincia, rappresentata dal suo Presidente Sig. Giovanelli Vico, assistito dal Sig. Montanero E. dardo

e
la Camera del Lavoro, rappresentata da un suo Segretario, assistito dal Sig. Nosenigo Secondo della Sezione Commercio

si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia di Bergamo per il personale impiegatizio e operaio dei magazzini generali aderenti all'Associazione Commercianti di Bergamo

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1°

Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente contratto, la liquidazione e quant'altro di competenza verrà computata sulla base della retribuzione di fatto alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

2151

Art. 2°

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge e comprensivi dell'indennità di presenza e di emergenza, sono i seguenti:

	<u>uomini</u>	<u>donne</u>
<u>1° CATEGORIA</u>		
Personale con mansioni direttive	L. 7200	6500
<u>2° CATEGORIA</u>		
a) personale con mansioni di concetto, capi sezione, capi ufficio, capi reparto con responsabilità tecnica ed amministrativa "	5800	4800
b) spedizionieri patentati; agenti di filiali, magazzinieri consegnatari "	4500	3500
c) altro personale con mansioni di concetto "	4000	3300
<u>3° CATEGORIA</u>		
a) personale con mansioni di grado comune, cassieri comuni addetti alle semplici operazioni d'incasso e di pagamento, contabili comuni, magazzinieri fatturisti "	3800	3000
b) altri impiegati di grado comune "	3400	2600
<u>PERSONALE OPERAIO</u>		
Autisti, conducenti camion, trattori, autocarri, moto fuoristrada, autovetture, per trasporto di persone	settim. 900	./.

- 2 -

Muratori, falegnami, pesatori, casari	L.	870
Carrettieri	"	870
Capi squadra, stivatori	"	840
Aiuto casaro, personale addetto alla manutenzione dei formaggi in stagionatura	"	810
Portatori, facchini e personale di fatica fissa ed assunto saltuariamente ai sensi di cui all'art. 64 comma 3° del contratto collettivo di lavoro	"	780
Personale femminile addetto al pagazzino	"	510
Fattorini, custodi, guardie notturne, sorveglianti	"	3200

Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno, avente qualsiasi mansione o qualifica, verrà applicato il seguente trattamento economico:

	uomini		donne	
	mese	sett.	mese	sett.
Dai 14 ai 16 anni compiuti	L. 1000	230	900	200
dai 16 ai 17 anni compiuti	" 1300	300	1200	277
Dai 17 ai 18 anni compiuti	" 1700	400	1500	346
dai 18 ai 21 anni compiuti	" 2300	530	1800	400

Tutti i minimi suddetti valgono per Bergamo e Treviglio
Per gli altri Comuni sono ridotti del 10%

Art. 3 - MIGLIORI CONDIZIONI ESISTENTI

Con la fissazione delle retribuzioni di cui sopra, le parti hanno inteso di stabilire dei minimi e non di ridurre quelle in atto eventualmente superiori per le quali vigono le norme di cui all'art. 54 del R.D.L. 10 luglio 1926 n. 50 n. 1130.

Art. 4 - CUMULO DI MANSIONI

I lavoratori che esplicano con carattere di continuità mansioni di più categorie, dovranno essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni di grado superiore.

Art. 5 - COMUNICAZIONE DELLA CATEGORIA AL PERSONALE IMPIEGATIZIO

Le aziende dovranno comunicare per iscritto al personale impiegatizio, entro un mese dell'approvazione del presente contratto, la categoria alla quale esso viene assegnato (categoria che non può essere inferiore a quella già attribuita) e la corrispondente qualifica. - Dovrà inoltre essere comunicata la retribuzione globale mensile spettante suddivisa nei suoi elementi costitutivi a norma degli art. 2 - 5 e 7. Ogni passaggio di categoria e semplice miglioramento di retribuzione dovrà essere notificato per iscritto all'azienda che conserverà copia della comunicazione controfirmata dal dipendente il quale, a sua volta, è tenuto a conservare l'originale.

Art. 6 - RIFERIMENTO DEGLI STIPENDI AGLI ORARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO.

Gli stipendi base stabiliti all'art. 2 sono fissati e riferiti agli orari normali di servizio che vengono stabiliti in:
alternativamente: una settimana di 48 ore (abitualmente ripartite in otto ore giornaliere salvo altre ripartizioni giornaliere di carattere

./.

- 3 -

eccezionale per esigenze di esercizio e purchè limitate secondo le disposizioni della legge) e una settimana di 44 ore (abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere per i giorni dal lunedì al venerdì ed in 4 ore nel mattino del sabato, salvo altra ripartizione giornaliera in via di eccezione per esigenze di esercizio entro i limiti consentiti dalle leggi e restando stabilito che in ogni caso - in questa settimana - il pomeriggio del sabato sarà da considerarsi di riposo.

E' tuttavia facoltà dell'azienda, nell'interesse dei dipendenti, di concedere anche il riposo il pomeriggio dei sabati non previsti dalla disposizione precedente, disponendo il recupero (con supplementi di orario non retribuiti) durante le rimanenti giornate lavorative del mese in tutte le ore di riposo concesse in più rispetto alle norme generali delle precedenti disposizioni.

Art. 7- AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' AL PERSONALE IMPIEGATIZIO

I dipendenti della categoria impiegatizia avranno diritto per i primi bienni di anzianità maturata nella categoria di appartenenza (indipendentemente da eventuali assegni di merito sia temporanei che definitivi) ad una maggiorazione delle retribuzioni mensili stabilite all'art. 2 nelle misure percentuali sottoindicate da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile della categoria di appartenenza del dipendente.

Per il 1° e 2° biennio; aumento biennale del 4%.

Per il 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° biennio - aumento biennale del 5%. 2149

Ai fini della anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considerano quelle maturate dal dipendente all'atto della stipulazione del presente contratto nella categoria di appartenenza maggiorata della eventuale anzianità convenzionale riconosciuta per disposizione di legge ai mutilati ed invalidi di guerra. - L'assegnazione degli aumenti periodici ha effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di otto anni ivi compresa l'eventuale anzianità convenzionale sopra considerata.

I futuri aumenti periodici applicabili anche al personale già in servizio per i rimanenti bienni fino al compimento degli otto, previsti, non potranno comunque essere assorbiti dai precedenti e successivi assegni di merito nè i futuri aumenti potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare.

Art. 8 - RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

Sono considerate giornate festive quelle riconosciute dallo Stato, il giorno in cui ricorre la festa del Santo Patrono del luogo ove il lavoratore presta servizio normale; il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al S. Natale.

Art. 9 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non è derogato o modificato dal presente contratto e non sia con lo stesso in contrasto, rimangono in vigore tutte le norme di cui al contratto collettivo nazionale di categoria del 15 marzo 1939.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

- 4 -

Art. 1°

L'indennità è giornaliera ed è fissata nelle misure qui appresso indicate:

CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	L. 85,50
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	" 72.=
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 20 anni compiuti	" 67,50
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	" 63.=
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	" 54.=

NON CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	" 67,50
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	" 54.=
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 20 anni compiuti	" 49,50
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 20 anni compiuti	" 45.=
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	" 36.=

Art. 2°

Tale tabella è valevole per il Capoluogo e Treviglio.
Per gli altri Comuni viene fissata una riduzione del 15%.

2148

Art. 3°

L'indennità spetta per le effettive giornate di presenza.
Per i capi famiglia la indennità è costituita dalla base calcolata con una persona a carico più un assegno supplementare di L. 9.= giornaliero per ogni persona a carico oltre la prima e fino ad altre tre persone a carico.

L'assegno supplementare verrà anticipato dalle Aziende in attesa che siano perfezionati gli accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale secondo i quali detto Istituto provvederà direttamente al pagamento della indennità con rivalsa sulle aziende mediante un contributo da concordarsi tra le Associazioni.

Art. 4°

Qualora la presenza effettiva al lavoro sia di mezza giornata od inferiore alla mezza giornata, l'indennità sarà ridotta alla metà.
La giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, salvo assenza arbitraria.

Art. 5°

Ai lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, con diaria o meno, le aziende dovranno garantire - con congruo annuale - la retribuzione e la relativa indennità di contingenza previste dai contratti di lavoro per il personale della stessa qualifica a retribuzione fissa. In particolare, per i viaggiatori e piazzisti, si dovrà fare riferimento rispettivamente alle voci "altro personale con mansioni analoghe di concetto" ed a quella "altro personale con mansioni analoghe di grado comune".

Art. 6°

La indennità di contingenza decorre dal 1° agosto 1945.
Il pagamento degli arretrati dovrà essere effettuato entro il mese di Ottobre c.a.

- 5 -

Art. 7°

Dallo stesso 1° agosto è abolita l'indennità di guerra di L.20.= giornaliero stabilita per i Capi famiglia. Naturalmente, in occasione del versamento di cui all'art.6°, dovrà essere tenuto conto di quanto corrisposto a titolo di indennità di guerra dal 1° agosto in avanti.

Art. 8°

L'indennità spetta durante il periodo di ferie annuali e matrimoniali e per la festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.

Art. 9°

L'indennità di contingenza non è considerata ad alcun effetto parte integrante della retribuzione ed è soggetta alle sole ritenute fiscali.

Art. 10°

Il presente accordo per la parte riguardante la contingenza ha scadenza al 31 dicembre 1945 e sarà rinnovabile di tre mesi in tre mesi salvo disdetta con lettera raccomandata che pervenga all'altra parte contraente non oltre quindi giorni avanti la scadenza. Per la parte riguardante il contratto integrativo decorre dal 1° luglio 1945.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE COMMERCianti

Vico Giovanelli

Magazzini Generali Bergamaschi
Il Direttore

2147

CAMERA CONF. DEL LAVORO

Lampese Dino

Nosengo Secondo

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI BERGAMO E PROVINCIA

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI E PER L'INDENNITA' DI CON-
TINGENZA AI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRO-
DOTTI CASEARI

L'anno 1945 il giorno 14 del mese di Settembre in Bergamo tra la
Libera Associazione dei Commercialisti di Bergamo e Provincia rappresentata dai
Siggs.: Giovanelli Vico per il C.L.N. provvisorio dell'Associazione assistito
dal Siggs Melli Renato

la Camera del Lavoro rappresentata dal Compagno Dino Zampese, assistito dal Fun-
zionario sig. Mosengo Secondo
si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia di
Bergamo per i dipendenti delle aziende grossiste di prodotti caseari aderenti
alla Associazione Commercialisti di Bergamo

SECONDA DI APPLICAZIONE

Art. 1° - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa.
Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente al-
la data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata
sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data di cessazione ef-
fettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2° - Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge,
comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa sono i seguenti:

	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
<u>CATEGORIA A</u>		
Personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui all'art. 34 del R.D.L. 1.7.26 n. 1130.....	£. 7.200	£. 6.500
<u>CATEGORIA B</u>		
Capi Uffici e di servizi tecnici ed amministra- tivi con almeno tre personali alle dipendenze..	" 5.800	" 4.800
Contabili di concetto, corrispondenti di con- cetto che svolgono mansioni indipendenti.....	" 4.000	" 3.000
Altro personale con mansioni analoghe di con- cetto.....	" 4.000	" 3.000
Magazziniere consegnatario con responsabilità e tenuta di libri contabili di carico e scarico	" 4.300	" 3.300
<u>CATEGORIA C</u>		
Cassieri	" 3.500	" 2.700
Magazzinieri	" 3.400	" 2.650
	" 3.700	" 2.800

L'anno 1945 il giorno 14 del mese di Settembre in Bergamo tra la Libera Associazione dei Commercianti di Bergamo e Provincia rappresentata dal Sigg. Giovanelli Vico per il C.L.N. provvisorio dell'Associazione assistito dal Sigg. Melli Renato

la Camera del Lavoro rappresentata dal Compagno Dino Zampese, assistito dal Funzionario sig. Nosengo Secondo

si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia di Bergamo per i dipendenti delle aziende grossiste di prodotti caseari aderenti alla Associazione Commercianti di Bergamo

2146

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1° - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2° - Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa sono i seguenti:

	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
<u>CATEGORIA A</u>		
Personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui all'art. 34 del R.D.L. 1.7.26 n. 1130.....	£. 7.200	£. 6.500
<u>CATEGORIA B</u>		
Capi Uffici e di servizi tecnici ed amministrativi con almeno tre personali alle dipendenze..	" 5.800	" 4.800
Contabili di concetto, corrispondenti di concetto che svolgono mansioni indipendenti.....	" 4.000	" 3.000
Altro personale con mansioni analoghe di concetto.....	" 4.000	" 3.000
Magazziniere consegnatario con responsabilità e tenuta di libri contabili di carico e scarico	" 4.300	" 3.300
<u>CATEGORIA C</u>		
Cassieri	" 3.500	" 2.700
Magazzinieri	" 3.400	" 2.650
Stenodattilografi	" 3.700	" 2.800
Dattilografi, copisti, impiegati d'ordine di contabilità, di magazzino ed altro personale con mansioni analoghe	" 3.300	" 2.600
		./.

Foglio 2°

Personale subalterno	Uomini		Donne	
	mese	sett.	mese	sett.
Custodi, uscieri, fattorini	L. 3.300	761,53	2.600	600
Battitori, assaggiatori, personale che segue operazioni inerenti alla classifica e alla manutenzione delle forme, conducenti autocarro.....	" 3.900	990,=	=	=
Capi operai e capi casari (con almeno tre operai alle dipendenze).....	" 4.300	992,30	=	=

Personale operaio

Operai qualificati addetti alla lavorazione (casaro), conducenti autoveicoli, trasporto persone, conducenti di veicoli a trazione animale, personale di fatica in genere e garzoni (addetti trasporto carico e scarico) alla pulizia ed altri lavori di fatica), motocarristi e motofurgonisti.....

Art. 3°- Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L. 1.000	L. 900
" 16 " 17 "	" 1.300	" 1200
" 17 " 18 "	" 1.700	" 1500
" 18 " 21 "	" 2.300	" 1800

Art. 4°- Nei confronti del personale dipendente da aziende commerciali che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta di L. 5°= per il primo piatto e di L. 8°= per il secondo piatto sulla retribuzione; per il piatto di mezzogiorno consumato presso l'azienda. Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità di ~~presenza~~ mensa, che con l'indennità di presenza, si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto sottospecificato:

a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; a 2/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di 2 pasti al giorno) ed 1/5 per il solo alloggio.

Art. 5°- Indennità di emergenza.

Custodi, uscieri, fattorini £. 3.300 761,53 2.600 600
 Battitori, assaggiatori, personale che
 segue operazioni inerenti alla classi-
 fica e alla manutenzione delle forme,
 conducenti autocarro..... " 3.900 990.= ==
 Capi operai e capi casari (con almeno
 tre operai alle dipendenze)..... " 4.300 992,30 ==

Personale operaio

Operai qualificati addetti alla lavora-
 zione (casaro), conducenti autoveicoli,
 trasporto persone, conducenti di veicoli
 a trazione animale, personale di fatica
 in genere e garzoni (addetti trasporto ca-
 rico e scarico) alla pulizia ed altri la-
 vori di fatica), motocarristi e motofurgon-
 cini..... " 3.300 761,53 ==

Art. 3°. Al personale a mansioni impiegate ed operai di età inferiore al
 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il
 seguente trattamento economico:

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	£. 1.000	£. 900
" 16 " 17 "	" 1.300	" 1200
" 17 " 18 "	" 1.700	" 1500
" 18 " 21 "	" 2.300	" 1800

Art. 4°. Nei confronti del personale dipendente da aziende commerciali che
 comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta di
 £. 5.= per il primo piatto e di £. 8.= per il secondo piatto sulla retribu-
 zione; per il piatto di mezzogiorno consumato presso l'azienda.

Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà di-
 ritto al pagamento dell'indennità di ~~xxxxxxx~~ mensa, che con l'indennità di
 presenza, si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel pre-
 sente accordo.

Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro
 potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore

a quanto sottospecificato:
 a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; a 2/5 ove venga concesso il
 solo vitto (composto di 2 pasti al giorno) ed 1/5 per il solo alloggio.

Art. 5°. Indennità di emergenza.

Perdurando la situazione di emergenza rimane ferma la indennità di guerra nel-
 la misura di £.20.= per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tut-
 ti i prestatori d'opera che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi del vigen-
 te codice civile, essa non è considerata elemento costitutivo della retribu-
 zione.

./.

Foglio 3°

Art. 6° - I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quale indennità di emergenza, caro-vita, provvigioni, interessenze ed altro, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.

Art. 7° - I minimi di retribuzione valgono per Bergamo e Treviglio, mentre per gli altri comuni della provincia è fissata una riduzione del 10%.

Art. 8° - Il presente accordo ha vigore a datare dal 1° Luglio 1945.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Esaminata la situazione salariale delle categorie del commercio, in conseguenza dei recenti adeguamenti, gli stipulanti hanno convenuto:

1°) A decorrere dal 1° agosto 1945 le aziende commerciali di cui alla premessa, corrisponderanno al personale dipendente una indennità di contingenza giornaliera per le sole giornate effettive di presenza:

2114

CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	L.	85.==
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	"	70.==
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	"	65.==
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	"	60.==
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	"	55.==

NON CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	"	65.==
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	"	50.==
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	"	45.==
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	"	40.==
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	"	35.==

2°) INDENNITA' DI CONTINGENZA FAMILIARE

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico, verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 9.= giornaliero, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle sole prime tre persone a carico oltre la prima.

Detto assegno verrà anticipato dalle aziende in attesa che si perfezionino gli accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale, per cui il predetto istituto provvederà direttamente alla corresponsione dell'indennità in parola, ritenuto che si tratti di un contributo

restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.

Art. 7° - I minimi di retribuzione valgono per Bergamo e Treviglio, mentre per gli altri comuni della provincia è fissata una riduzione del 10%.

Art. 8° - Il presente accordo ha vigore a datare dal 1° Luglio 1945.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Esaminata la situazione salariale delle categorie del commercio, in conseguenza dei recenti adeguamenti, gli stipulanti hanno convenuto:

1°) A decorrere dal 1° agosto 1945 le aziende commerciali di cui alla premessa, corrisponderanno al personale dipendente una indennità di contingenza giornaliera per le sole giornate effettive di presenza:

2114

CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	£.	85.==
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	"	70.==
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	"	65.==
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	"	60.==
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	"	55.==

NON CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	"	65.==
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	"	50.==
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	"	45.==
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	"	40.==
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	"	35.==

2°) INDENNITA' DI CONTINGENZA FAMILIARE

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico, verrà corrisposto un assegno supplementare di £. 9.- giornaliero, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle sole prime tre persone a carico oltre la prima.

Detto assegno verrà anticipato dalle aziende in attesa che si perfezionino gli accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale, per cui il predetto istituto provvederà direttamente alla corrispondenza dell'indennità in parola, ritenendosi sulla aziende commerciali mediante il versamento di un contributo da concordarsi tra le Associazioni interessate.

Per presenza effettiva al lavoro di mezza giornata o inferiore a mezza giornata, l'indennità di contingenza va dimezzata.

La giornata di sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti salvo assenza arbitraria.

3°) Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigione, con diaria o a meno, le aziende dovranno garantire con congruo annuo, la retribuzione e la relativa indennità di contingenza prevista dai contratti di lavoro per il personale della stessa qualifica a retribuzione fissa. In particolare, per i viaggiatori e piazzisti, di dovrà fare riferimento rispettivamente alle voci "altro personale con mansioni analoghe di concetto" ed a quella "altro personale con mansioni analoghe di grado comune".

4°) Al personale che venga fornito vitto e alloggio dal datore di lavoro, verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura del 30%, nella misura del 40% se venga concesso il solo vitto (compreso di due pasti al giorno) del 90% se venga corrisposto solo l'alloggio.

5°)- Le indennità di contingenza sostituiscono ed assorbono le eventuali responsabilità in natura data dall'azienda.

6°)- Le indennità di contingenza verranno corrisposte durante il periodo di ferie annuali e matrimoniali e delle festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.

7°) Le indennità di contingenza non sono considerate ad ogni effetto parte integrante della retribuzione.

9°) Le indennità di contingenza sono soggette alle sole ritenute fiscali.

10°) Il presente accordo ha scadenza al 31 dicembre 1945 e sarà rinnovabile di tre mesi in tre mesi salvo disdetta con lettera raccomandata che pervenga all'altra parte contraente non oltre quindici giorni avanti la scadenza.

RIDUZIONE

11°) L'indennità di contingenza prevista dagli art. 13 e 2 vale per Bergamo e Treviglio mentre per gli altri Comuni della Provincia è fissata una riduzione del 15%.

12°) Eventuali modifiche delle percentuali da concordarsi tra la Camera del Lavoro e l'Associazione Industriali per quanto attiene alla riduzione per i Comuni della Provincia ed alla parificazione dell'indennità di contingenza da corrispondersi all'uomo e alla donna saranno estese al settore commercio.

13°) A. chiarimento si precisa che sono considerati capi famiglia sia i lavoratori che percepiscano gli assegni familiari, sia i lavoratori che siano riconosciuti tali ai sensi del vigente Codice Civile, per essere tenuti alla corresponsione degli alimenti ai familiari a carico.

Per ogni famiglia non può essere considerato capo-famiglia più di un componente la stessa.

14°) Il presente accordo entra in vigore a far tempo dal 1° agosto 1945.

C.I.N. ASSOCIAZIONE CON ERIANTI
(Giovannelli Vico)

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
(Zampese Dino)
F.to D. Zampese

- 4°) Al personale che venga fornito vitto e alloggio dal datore di lavoro, verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura del 30%, nella misura del 40% se venga concesso il solo vitto (compreso di due pasti al giorno) del 90% se venga corrisposto solo l'alloggio.
- 5°) - Le indennità di contingenza sostituiscono ed assorbono le eventuali responsabilità in natura data dall'azienda.
- 6°) - Le indennità di contingenza verranno corrisposte durante il periodo di ferie annuali e matrimoniali e delle festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.
- 7°) Le indennità di contingenza non sono considerate ad ogni effetto parte integrante della retribuzione.
- 9°) Le indennità di contingenza sono soggette alle sole ritenute fiscali.
- 10°) Il presente accordo ha scadenza al 31 dicembre 1945 e sarà rinnovabile di tre mesi in tre mesi salvo disdetta con lettera raccomandata che pervenga all'altra parte contraente non oltre quindici giorni avanti la scadenza.

2113
RIDUZIONE

- 11°) L'indennità di contingenza prevista dagli art. 13 e 2 vale per Bergamo e Treviglio, mentre per gli altri Comuni della Provincia è fissata una riduzione del 15%.
- 12°) Eventuali modifiche delle percentuali da concordarsi tra la Camera del Lavoro e l'Associazione Industriali per quanto attiene alla riduzione per i Comuni della Provincia ed alla parificazione dell'indennità di contingenza da corrispondersi all'uomo e alla donna saranno estese al settore commerciale.
- 13°) A chiavimento si precisa che sono considerati capi famiglia sia i lavoratori che percepiscano gli assegni familiari, sia i lavoratori che siano riconosciuti tali ai sensi del vigente Codice Civile, per essere tenuti alla corresponsione degli alimenti ai familiari a carico.
- Per ogni famiglia non può essere considerato capo-famiglia più di un componente la stessa.
- 14°) Il presente accordo entra in vigore a far tempo dal 1° agosto 1945.

C.I.N. ASSOCIAZIONE COMERCIALI
(Giovanelli Vico)
F.to Giovanelli

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
(Zampese Dino)
F.to D. Zampese

(Melli Renato)
F.to Melli Renato

Timbro: Camera Confederale del Lavoro di Bergamo e Provincia - Segreteria

BEST COPY POSSIBLE

CARTELLA COMPENDIARIA DEL LAVORO
AL BERGAMO E PROVINCIA

CHIAVETTA

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI INTERESSI DELLE ALI E LA FARMACIA BERGAMASCA
MA ALI E LA FARMACIA BERGAMASCA 3 AL DISTRIBUIRE DI VINO E PRODOTTI
AFFINE

L'anno 1945 il giorno 12 del mese di settembre in Bergamo tra la libera Associa-
zione dei Commercianti di Bergamo e Provincia e Provincia rappresentata dal Sig. Giovanni
nelli Vice per il C.A.B. Provinciale dell'Associazione assai più del Sig.
Giovanni Ricci

La Camera del Lavoro rappresentata dal compagno Dino Sarpese, assai più del
funzionario Sig. Moscato secondo si è stipulato il presente accordo provin-
ciale da valere nella provincia di Bergamo per i dipendenti da aziende con-
genti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di vino e prodotti affini, ade-
renti all'Associazione Commercianti di Bergamo.

SEZIONE DI APPLICAZIONE

Art. 1° - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa.

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anterior-
mente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione ver-
rà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della
cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

SINCRONIZAZIONE

Art. 2° - Gli stipendi ed i salari al lordo delle ritenute di legge compresal-
vi dell'indennità di presenza e di cassa sono i seguenti:

Personale addetto alla azienda produttrice

Personali con funzioni di gestione direttive

escluso quello di cui all'art. 36 del R.D.L.

1/7/1936 n. 1130. 2. 7.000 2. 6.500

Dati Ufficio o di servizi tecnici ed amministrati-

vi con almeno tre personali qualificati di con-

corso alle dipendenze..... " 5.000 " 4.000

Capo contabile..... " 3.000 " 2.000

Autorevoli dipendenti con almeno tre anni di ser-

vizio effettivo nella produzione..... " 3.000 " 2.000

Uomini

Donne

	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
Contabile d'ordine, cassiere, stenodattilo-		
grafo.....	2. 1.800	2. 3.000
Magazziniere.....	" 3.600	" 2.800
Aiuto contabile.....	" 3.500.	" 2.700
Campionarista, dattilografo, scrivania ed ed-		
itore personale con mansioni analoghe di grado		
comune.....	" 3.500	" 2.700
PERSONALE ADDETTO AI NEGOZI E SPACCI DI VENDITA DI VINO A TARTO CHIUSSO		
O SUEVA TRAVASO		

Garante.....	2. 4.000	2. 3.100
Commessi di negozio.....	" 3.800	" 3.000
Aiuto commessi.....	" 3.400	" 2.600
Cassieri.....	" 3.800	" 3.000
Personale ausiliario di cassa e di controllo.....	" 3.500	" 2.700
Magazziniere.....	" 3.800	" 2.800
Stenodattilografi.....	" 3.800	" 3.000
Contabili d'ordine.....	" 3.800	" 3.000
Aiuto contabili.....	" 3.500	" 2.700
Dattilografo, scrivania ed altro personale		
con mansioni analoghe e di concetto.....	" 3.500	" 2.700

PERSONALE SUBALTERNATO ED OPERAIO ADDETTO ALLE AZIENDE ENOLOGICHE AD SI ESE-
GOLI DEI SPACCI DI VENDITA

	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>	<u>sett.</u>	<u>sett.</u>
Operai qualificati e comuni (cassieri, fat-				
torini, garzoni, operai comuni di cantina,				
conduttori veicoli a trazione animale; per				
sonale di fatica in genere).....	2. 3.400	2. 784,51	---	---
Artisti e conducenti di motofurgoncini....	" 3.500	" 807,95	---	---
Rettile, meccanico specializzato, capo con-				
tina o di magazzino con almeno tre operai	" 3.800	" 875,74	---	---
comuni e qualificati alle dipendenze.....				
Impiegatrici, donne ad et� alla lavate-				
ra e alle conferie e di recipienti.....	" ---	" ---	---	450,--

Art. 10) - Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di et  inferiore
al 21° anno compiuto sventi qualsiasi mensile e a qualsiasi verba applica-
to il seguente trattamento economico da parte delle aziende grossolane e
da parte degli spacci e negozi di vendita al dettaglio.

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	2. 1.000	2. 900.
" " 16 " 17 "	" 1.300	" 1.200
" " 17 " 18 "	" 1.700	" 1.300

2161

ALTO PERSONALE DEI MANICINI SOTTOPOSTO AL 2°

COMUNE " 3.300 " 2.700

PERSONALE ADDETTO AI NEGOTI E SPACCI DI VENDITA DI VINO A TAPPON CHIUSO

E ALTRA TRAVASO

Quarante	2.	4.000	2.	1.300
Commissari di negozio	"	1.800	"	1.000
Aiuto commissari	"	1.400	"	1.600
Carabinieri	"	1.800	"	1.000
Personale ausiliario di cassa e di controllo ..	"	1.500	"	1.700
Magazziniere	"	1.600	"	1.500
Stenodattilografi	"	1.800	"	1.000
Contabili d'ordine	"	1.800	"	1.000
Aiuto contabili	"	1.500	"	1.700
Dattilografo, scritturale ed altro personale				
con mansioni analoghe e di concetto	"	3.200	"	2.700

PERSONALE SUPPLEMENTARE ED OPERAIO ADDETTO ALLA VENDITA QUOTIDIANA DEI 12

GOBI CON SPACCI DI VENDITA

	max	min.	max	min.
Operai qualificati e comuni (custodi, fat-				
torini, garzoni, operai comuni di cantina,				
macchinisti veicoli a trazione animale; per				
sonale di fatica in genere)	2.1400	784,61	---	---
Autisti e conducenti di motofurgoncini	" 1500	207,96	---	---
Dettaglio, meccanico specializzato, capo con-				
tista o di magazzino con almeno tre operai				
comuni e qualificati alle dipendenze	" 1800	876,92	---	---
Impiegatrici, donne addette alla lavatu-				
ra e alla confezione e di recipienti	"	---	---	450,--

Art. 1°) - Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno compiuto avranno qualsiasi mansioni e qualsiasi qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico da parte delle aziende grossolane e da parte degli spacci o negozi di vendita al dettaglio.

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	2.	1.000	2.	500.
" " 16 " 17 " "	"	1.200	"	1.200
" " 17 " 18 " "	"	1.700	"	1.300
" " 18 " 21 " "	"	2.300	"	1.800

Le aziende riconosceranno la qualifica più importante al personale che espletta diverse mansioni.

Al lavoratori assunti a giornata dovrebbe essere corrisposta la paga giornaliera maggiorata del 5%.

- 3 -

Art. 4° - Le aziende che forniranno di sussidio al personale dipendente vine da trasporto per uso familiare, potranno ritenere dalle retribuzioni il relativo valore ragguagliato al prezzo di costo.

Art. 5° - Nei confronti del personale dipendente da aziende commerciali che comunque benefici della stessa azienda la vita può portare la ritenuta giornaliera di L. 5. - per il primo piatto e di L. 8. - per il secondo piatto sulla retribuzione per il resto di sussidio concesso presso l'azienda. Il personale che non fa parte della stessa azienda non avrà diritto al pagamento dall'azienda stessa che, con l'indennità di presenza si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto sopra specificato.

a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; a 2/5 ove venga concesso il solo vitto (compreso di due pasti al giorno) ed 1/5 per il solo alloggio.

Art. 6° - Indennità di emergenza

Considerando la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L. 20. - per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e tutti i prestatori d'opera che siano richiamati oggi (oggi) ai sensi del vigente codice civile; essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

Art. 7° - I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quale indennità di emergenza, onorifici, provvidenze, interessi ed altro, fermo restando il diritto al miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.

Art. 8° - I minimi di retribuzione valgono per i comuni capoluogo della provincia per i Comuni di Bergamo e Treviglio, Bolzano e Ponte S. Pietro, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%.

Art. 9° - Il presente accordo ha vigore a datore dal 1° luglio 1945.

INCHIESTA E CONTINUA

1°) A far tempo dal 1° agosto 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera da ragguagliarsi ad ora e da corrispondere per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa, nella seguente misura:

CAPITOLI

- | | |
|--|----------|
| a) Uomini con età superiore ai 20 anni compiuti | L. 63. - |
| b) Donne con età superiore ai 20 anni compiuti | " 70. - |
| c) Uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti | " 65. - |
| d) Donne con età superiore ai 18 anni compiuti e sino | " 65. - |

nell'ora di L. 5.- per il primo piatto e di L. 5.- per il secondo piatto e la retribuzione per il pasto di menzogiorno consumato presso l'azienda. Il personale che non fruitore della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensa che, con l'indennità di presenza si intende compensata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo. Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto sopra specificato: a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; ed 1/5 per il solo alloggio. solo vitto (composto di due pasti al giorno) ed 1/5 per il solo alloggio.

Art. 6° - Indennità di esenzione

Percorrendo la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di emergenza nella misura di L. 20.- per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti agli familiari ai sensi del vigente codice civile; essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

Art. 7° - I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quale indennità di emergenza, carovita, provvigioni, interessenze ed altro, fermo restando il diritto al miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.

Art. 8° - I minimi di retribuzione valgono per i comuni capoluogo della provincia per i Comuni di Bergamo e Pervigilio, Salimino e Ponte S. Pietro, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%.

Art. 9° - Il presente accordo ha vigore a datore dal 1° luglio 1945.

MANIFESTA' M. CONTINENZA

1°) A far tempo dal 1° agosto 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera da rimborsarsi ad ore e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa, nella seguente misura:

CAPITOLI

- | | |
|--|---------|
| a) Uomini con età superiore ai 20 anni compiuti | L. 55,- |
| b) Donne con età superiore ai 20 anni compiuti | " 70,- |
| c) Uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti | " 65,- |
| d) Donne con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti | " 60,- |
| e) Uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti | " 55,- |

NON CAPITOLI

- | | |
|--|--------|
| a) Uomini con età superiore ai 20 anni compiuti | " 65,- |
| b) Donne con età superiore ai 20 anni compiuti | " 70,- |
| c) Uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e sino a 20 anni | " 65,- |

d) Donne con età superiore ai 18 anni compiuti e
fino ai 20 anni compiuti

L. 40.
M. 35.

e) Uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti

2° - INDENNITÀ DI CONTINGENZA FAMILIARE

Agli uomini e alle donne ogni famiglia con due o più persone a carico, verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 12 al giorno, per ogni persona a carico oltre la prima e limitato entro alle sole prime tre persone a carico oltre la prima. detto assegno verrà anticipato dalle aziende in attesa che si perfezionino gli accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale per cui il predetto istituto provvederà direttamente alle corrispondenze della indennità a parola, rivalendosi sulle aziende commerciali navali, il versamento di un contributo da concordarsi tra le associazioni interessate.

Per presenza effettiva al lavoro di mezza giornata o inferiore, a norma giornata l'indennità di contingenza va dimezzata.

La giornata di assenza è considerata lavorativa a tutti gli effetti salvo assenza arbitraria.

1° - Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigione, con diaris e meno, le aziende dovranno garantire con congruo annuo, la retribuzione e la relativa indennità di contingenza prevista dai contratti di lavoro per il personale della stessa qualifica a retribuzione fissa. In particolare, per i viaggiatori e piazzisti si dovrà fare riferimento rispettivamente alle voci "altre paracadute con missioni analoghe di concetto" e "altre personale con missioni analoghe di grado comune".

4° - Il personale che venga fornito di vitto e alloggio dal datore di lavoro verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura del 30%, nella misura del 40% se venga concessa il solo vitto (composto di due pasti al giorno) del 50% se venga corrisposto solo l'alloggio.

5° - Le indennità di contingenza costituiscono ed assorbono le eventuali responsabilità in natura della azienda.

6° - Le indennità di contingenza verranno corrisposte durante il periodo di ferie annuali e straordinari delle festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.

7° - Dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 40.

8° - Le indennità di contingenza non sono considerate ad ogni effetto parte integrante della retribuzione.

9° - Le indennità di contingenza sono soggette alle sole ritenute fiscali.

RIPIULONE

10° - L'indennità di contingenza prevista dagli articoli 1 e 2 vale per l'intero periodo, dal primo 1.° agosto 1945, mentre per gli altri comuni

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico, verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 12 al giorno, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle sole prime tre persone a carico oltre la prima. Detto assegno verrà anticipato dalle aziende in attesa che si perfezionino gli accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale per cui il predetto istituto provvederà direttamente alla corrispondenza della indennità a parola, rivalendosi sulle aziende concorrenti mediante il versamento di un contributo da concordarsi tra le associazioni interessate.

Per presenza effettiva al lavoro di mezza giornata o inferiore, a mezza giornata l'indennità di contingenza va dimezzata.

La giornata di sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti salvo assenza arbitraria.

3° - Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigione, con diarie e mezza, le aziende dovranno garantire con congrua annualità, la retribuzione e la relativa indennità di contingenza prevista dal contratto di lavoro per il personale della stessa qualifica e retribuzione fissa. In particolare, per i viaggiatori e pianisti si dovrà fare riferimento rispettivamente alla voce "altro personale con funzioni analoghe di concetto" e da quella "altro personale non sommersi analoghe di grado comune".

4° - Al personale che venga fornito di vitto e alloggio dal datore di lavoro verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura del 10%, nella misura del 40% se venga concesso il solo vitto (composto di due pasti al giorno) del 50% se venga corrisposto solo l'alloggio.

5° - Le indennità di contingenza sostituiscono ed assorbono la eventuale corrispondenza in natura data dall'azienda.

6° - Le indennità di contingenza verranno corrisposte durante il periodo di ferie annuali e festivi e durante le festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.

7° - Dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 10.

8° - Le indennità di contingenza non sono considerate ad ogni effetto parte integrante della retribuzione.

9° - Le indennità di contingenza sono soggette alla sola ritenute fiscali.

REDAZIONE

10° - L'indennità di contingenza prevista dagli articoli 1 e 2 vale per Bergamo, Treviglio, Bolzano e Ponte S. Pietro, mentre per gli altri comuni della Provincia è fissata una riduzione del 15%.

11° - Eventuali modifiche delle percentuali da concordarsi tra la Camera del Lavoro e l'Associazione Industriali per quanto attiene alle riduzioni per i comuni della Provincia ed alla parificazione della indennità di contingenza da corrispondersi all'uomo e alla donna entrano sotto al settore

conoscere.

12° - A chiarimento si precisa che sono considerati dagli familiari sia i lavoratori che percipienti gli assegni familiari, sia i lavoratori che siano riconosciuti tali ai sensi del vigente codice civile, per essere tenuti alla corresponsione degli alimenti ai familiari a carico. Per ogni famiglia non può essere considerato capo famiglia più di un componente la stessa.

13° - Il presente accordo entra in vigore a far tempo dal 1° agosto 1945.

S.N.M. ASSOCIATI CONSUMATORI
(Giovannelli Vice)

P. 70 Vice Giovanelli
(Riceb Giovanni)

P. 70 Riceb Giovanni

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

(Riceb Dine)

P. 70 D. Riceb

(Riceb Secondo)

P. 70 A. Riceb

Timbro: Camera Confederale del Lavoro di Bergamo e Provincia - Segreteria.

2138

C.A.M. ASSOCIAZIONE COMUNICANTI
(Giovannelli Vice)

P.to Vico Giovanelli
(Riceb Giovanelli)

P.to Riceb Giovanelli

GIUNTA CONFEDERALE DEL LAVORO

(Riceb Vice)

P.to D. Riceb

(Riceb secondo)

P.to D. Riceb

Elezioni Camera Confederale del Lavoro di Bergamo e Provincia - Segreteria.

2138

no/

Bergamo
 ACCORDO: PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
 ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
 LI AGRUMARI E LORO DERIVATI.
 COMMERCIO (FRUIT EXPORT S.R.L.)

L'anno 1945 il giorno 18 del mese di settembre in Bergamo tra la Libera Asso-
 ciazione dei Commercialisti di Bergamo e Provincia rappresentata dal Sig. GIOVAN-
 NELLI Vico per il C.L.N. provvisorio dell'associazione, assistito dal Sig. PIATT
 Luigi.

La Camera del lavoro rappresentata dal Compagno Dino ZAMPESSE, assistito dal fun-
 zionario Sig. ROSENCO Secondo
 si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia di Ber-
 gamo per i dipendenti delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di a-
 sportazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, aderenti al-
 l'Associazione Commercialisti di Bergamo;

SPERA DI APPLICAZIONE

Art. 1°) Il presente accordo si applica alla categoria di cui all'appendice.
 Per il giornale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla
 data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sul-
 la base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione ef-
 fettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2°) Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, com-
 prensive dell'indennità di presenza e di mensa sono i seguenti;

CATEGORIA A

Personale con funzioni di carattere diret-
 vo escluso quello di cui all'art. 34 del R.D.L.

1/7/26 n. 1130 L. 7.200 6.500

CATEGORIA B

Capi Ufficio e di servizi tecnici ed amministrativi

con almeno tre personali qualificati di concetto

alle dipendenze	L. 5.800	L. 4.800
Gerenti	" 4.000	" 3.000
Corrispondenti di concetto	" 4.000	" 3.000
Contabili di concetto	" 4.000	" 3.000
Magazzinieri consegnatari con responsabilità e tenuta di libri contabili di carico e scarico	4.500	" 3.300

CATEGORIA C

Commessi addetti alla vendita anche con

mansioni amministrative

Aiuto commessi addetti alla vendita anche con

mansioni amministrative

" 2.800

" 2.600

" 2.700

ciazione dei Commercianti di Bergamo e Provincia rappresentata dal Sig. PIATTI NELLI Vico per il C.L.N. provvisorio dell'associazione, assistito dal Sig. PIATTI Luigi.

La Camera del lavoro rappresentata dal Compagno DINO ZAMPESSE, assistito dal funzionario Sig. NOBENGO Secondo
si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia di Bergamo per i dipendenti delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, aderenti all'Associazione Commercianti di Bergamo;

SPERA DI APPLICAZIONE

Art. 1°) Il presente accordo si applica alla categoria di cui all'annunziata. Per il giornale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2°) Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, comprensive dell'indennità di sussistenza e di mensa sono i seguenti;

Uomini 2137
Donne

CATEGORIA A

Personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui all'art. 34 del R.D.L.

1/7/26 n. 1130 L. 7.200 5.500

CATEGORIA B

Capi Ufficio e di servizi tecnici ed amministrativi

con almeno tre personali qualificati di concetto	L. 5.800	L. 4.800
alle dipendenze	" 4.000	" 3.000
Gerenti	" 4.000	" 3.000
Corrispondenti di concetto	" 4.000	" 3.000
Contabili di concetto	" 4.300	" 3.300
Magazzinieri consegnatari con responsabilità e tenuta di libri contabili di carico e scarico	" 4.300	" 3.300

CATEGORIA C

Commessi addetti alla vendita anche con mansioni amministrative	" 3.700	" 2.800
Aiuto commessi addetti alla vendita anche con mansioni amministrative	" 3.300	" 2.600
Cassieri	" 3.500	" 2.700
Contabili d'ordine	" 3.700	" 2.800
Scritturelli, dattilografi, impiegati d'ordine di contabilità, ufficio, magazzino ed altro personale con mansioni analoghe	" 3.300	" 2.600

./.

Uomini	Donne
Aiuto contabile	L. 2.600
Stenodattilografi	" 2.800

Personale subalterno

	sett.	oraria
Capi squadra, caporale, capi-tavola		
capi banca, con almeno tre dipendenti	L. 650.=	
Conduttori di veicoli a trazione animale,		
autisti, conducenti di motofurgoncini	" 650.=	
Personale di fatica in genere ed addetto		
al lavoro di carico e scarico per 9 ore		
giornaliere di lavoro	" 630.=	
Personale femminile addetto al lavoro		
di promiscui di magazzino	" 430.=	
Personale femminile avventizio addetto alla		
cernita e alla salibatura	"	8
Personale di fatica avventizio assunto		
retribuzione ad ore	"	15

Art. 3°) Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica, eccezion fatta del personale avventizio, verrà applicato il seguente trattamento economico:

	Uomini	Donne
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L. 1.000	L. 900.=
" 16 ai 17 "	" 1.300	" 1.200.=
" 17 ai 18 "	" 1.700	" 1.500.=
" 18 ai 21 "	" 2.300	" 1.800.=

RIDUZIONI

Art. 4°) I minimi di retribuzione valgono per i comuni capoluogo della Provincia e per i Comuni di Treviglio-Dalmine-Ponte S. Pietro, mentre per gli altri Comuni della Provincia di Bergamo è fissata una riduzione del 10%.

Il personale impiegatizio che presta la sua opera al massimo per solo 6 ore di lavoro al giorno, le aziende sono tenute alla corrispondenza del 3/4 dei minimi di retribuzione di cui agli art. 2 e 3, le riduzioni sono cumulabili.

Per le apprendiste cassiere che abbiano sorpassato gli anni 21 di età sarà permesso una riduzione di paga del 25% per il primo semestre e del 15% per il secondo semestre di apprendistato.

Art. 5°) Nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L. 5.= per il primo piatto e di L. 8.= per il secondo piatto sulla retribuzione per il piatto di mezzogiorno o consumato presso l'azienda.

Il personale che non fruitore del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensa che, con l'indennità di presenza, si intende congelata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro

+ 3 -

ne ferma l'indennità di guerra in misura di L. 20 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e tutti i prestatori d'opera che siano stati riconosciuti capi-famiglia ai sensi del vigente Codice Civile, essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

Art. 7°) I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesso dalle aziende, quale indennità di emergenza, caro vita, provvigioni, interessenza ed altro, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.

Art. 8°) Il presente accordo ha vigore a datare dal 1° Luglio 1945.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Esaminata la situazione salariale delle categorie del commercio, in conseguenza dei recenti adeguamenti, gli stipulanti hanno convenuto:

1°) decorrere dal 1° agosto 1945 le aziende commerciali di cui alla premessa, corrispondano al personale dipendente una indennità di contingenza giornaliera per le sole giornate effettive di presenza:

CAPI FAMIGLIA

a) Uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	L. 85
b) Donne con età superiore ai 20 anni compiuti	" 70
c) uomini con età sup. ai 18 anni comp. e sino ai 20 anni comp. ..	" 65
d) donne con età sup. ai 18 anni comp. e sino ai 20 anni comp.	" 60
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	" 55

NON CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	" 65
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	" 50
c) uomini con età superiore ai 18 anni comp. e sino ai 20 anni comp.	" 45
d) donne con età sup. ai 18 anni comp. e sino ai 20 anni comp.	" 40
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	" 35

2°) INDENNITA' DI CONTINGENZA FAMILIARE

Agli uomini ed alle donne capi-famiglia con due o più persone a carico, verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 9.- giornaliere, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima. Detto assegno verrà anticipato alle aziende in attesa che si perfezionino gli accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale, per cui il predetto Istituto provvederà direttamente alla corrispondenza dell'indennità in parola, rivalendosi sulle aziende commerciali mediante il versamento di un contributo da concordarsi tra le Associazioni interessate.

Per presenza effettiva al lavoro di mezza giornata o inferiore a mezza giornata, l'indennità di contingenza va dimezzata.

Le giornate di sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti salvo

denità di emergenza, caso vita, provvigione, per ogni giorno, stando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.

Art. 8°) Il presente accordo ha vigore a datare dal 1° Luglio 1945.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Esaminata la situazione salariale delle categorie del commercio, in conseguenza dei recenti adeguamenti, gli stipulanti hanno convenuto:

1°) decorrerà dal 1° agosto 1945 le aziende commerciali di cui alla premessa, corrisponderanno al personale dipendente una indennità di contingenza giornaliera per le sole giornate effettive di presenza:

<u>CAPI FAMIGLIA</u>		
a) Uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	L. 85	
b) Donne con età superiore ai 20 anni compiuti	" 70	
c) Uomini con età sup. ai 18 anni comp. e sino ai 20 anni comp. ..	" 65	
d) donne con età sup. ai 18 anni comp. e sino ai 20 anni comp.	" 60	
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	" 55	

NON CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	" 65
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	" 50
c) uomini con età superiore ai 18 anni comp. e sino ai 20 anni comp.	" 45
d) donne con età sup. ai 18 anni comp. e sino ai 20 anni comp.	" 40
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	" 35

2°) INDENNITA' DI CONTINGENZA FAMILIARE

Agli uomini ed alle donne capifamiglia con due o più persone a carico, verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 9.- giornaliero, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima. Detto assegno verrà anticipato alle aziende in attesa che si perfezionino gli accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale, per cui il predetto Istituto provvederà direttamente alla corrispondenza dell'indennità in parola, rivalendosi sulle aziende commerciali mediante il versamento di un contributo da concordarsi tra le associazioni interessate.

Per presenza effettiva al lavoro di mezza giornata o inferiore a mezza giornata, l'indennità di contingenza va dimezzata.
La giornata di sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti salvo assenza arbitraria.

3°) Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigione con diaria o meno, le aziende dovranno garantire con congrua annuale, la retribuzione e la relativa indennità di contingenza prevista dai contratti di lavoro per il personale della stessa qualifica a retribuzione fissa. In particolare

./.

per i viaggiatori e piazzisti si dovrà fare riferimento rispettivamente alle voci (altro personale con mansioni analoghe di netto "ed a quella" altro personale con mansioni analoghe di grado comune."

4°) al personale che venga fornito vitto ed alloggio dal datore di lavoro, verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura del 30%, nella misura del 40% se venga concesso il solo vitto (composto di 2 pasti al giorno) del 90% se venga corrisposto soltanto l'alloggio.

5°) Le indennità di contingenza sostituiscono ed assorbono la eventuale corresponsione in natura data dall'azienda.

6°) Le indennità di contingenza verranno corrisposte durante il periodo di ferie annuali e matrimoniali e delle festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.

7°) Dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20.-

8°) Le indennità di contingenza non sono considerate ad ogni effetto parte integrante della retribuzione.

9°) Le indennità di contingenza sono soggette alle sole ritenute fiscali.

RIDUZIONE

10°) L'indennità di contingenza prevista dagli art. 26 2° vale per Bergamo, Treviglio, Dalmine e Ponte S. Pietro, mentre per gli altri Comuni della Provincia è fissata una riduzione del 15%.

11°) Eventuali modifiche delle percentuali da concordarsi tra la Camera del Lavoro e l'Associazione Industriali per quanto attiene alle riduzioni per i comuni della provincia ed alla parificazione dell'indennità di contingenza da corrispondersi all'uomo ed alla donna saranno estese al settore commercio.

12°) A chiarimento si precisa che sono considerati capi famiglia sia i lavoratori che percepiscono gli assegni familiari, sia i lavoratori che siano riconosciuti tali ai sensi del vigente Codice Civile, per essere tenuti alla corresponsione degli alimenti ai familiari a carico.

Per ogni famiglia non può essere considerato capo famiglia più di un componente la stessa.

13°) Il presente accordo entra in vigore a far tempo dal 1° agosto 1945.

C.L.N. ASSOCIAZIONE COMMERCianti
(Giovanelli Vico)

F.to Giovanelli Vico
F.to Piatti Luigi

CAMERA CONF. DEL LAVORO
(Zampese Dino)

F.to Zampese Dino
F.to Illeggibile
F.to illeggibile

del 40% se venga concesso il solo vitto (composto di 2 pasti al giorno) del 90% se venga corrisposto soltanto l'alloggio.

- 5e) Le indennità di contingenza sostituiscono ed assorbono la eventuale corresponsione in natura data dall'azienda.
- 6e) Le indennità di contingenza verranno corrisposte durante il periodo di ferie annuali e matrimoniali e delle festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.
- 7e) Dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20.-
- 8e) Le indennità di contingenza non sono considerate ad ogni effetto parte integrante della retribuzione.
- 9e) Le indennità di contingenza sono soggette alle sole ritenute fiscali.

RIDUZIONE

10e) L'indennità di contingenza prevista dagli art. 26 2 vale per Bergamo, Treviglio, Delmine e Ponte S. Pietro, mentre per gli altri Comuni della Provincia è fissata una riduzione del 15%.

11e) Eventuali modifiche delle percentuali da concordarsi tra la Camera del Lavoro e l'Associazione Industriali per quanto attiene alle riduzioni per i comuni della provincia ed alla parificazione dell'indennità di contingenza da corrispondersi all'uomo ed alla donna saranno estese al settore commercio.

12e) A chiarimento si precisa che sono considerati capi famiglia sia i lavoratori che percepiscono gli assegni familiari, sia i lavoratori che siano riconosciuti tali ai sensi del vigente Codice Civile, per essere tenuti alla corresponsione degli alimenti ai familiari a carico.

Per ogni famiglia non può essere considerato capo famiglia più di un componente la stessa.

13e) Il presente accordo entra in vigore a far tempo dal 1° agosto 1945.

O.L.N. ASSOCIAZIONE COMMERCianti
(Giovannelli Vico)

F.to Giovanelli Vico
F.to Piatti Luigi

CAMERA CONF. DEL LAVORO
(Zampese Dino)

F.to Zampese Dino
F.to illeggibile
F.to illeggibile

timbro: Camera Confederale del Lavoro di
Bergamo e Provincia

SEGRETERIA

REMOVING FROM THE SET AND REMOVING THE PLATE FOR A FURTHER
IMPROVED RESULT IN COLOURING & PREPARED TO STAIN OR OIL

COMMERCIAL / RETAIL

1945 in view of the fact that the Government is not in a position to provide for the needs of the population in the event of a general strike.

To ensure that the proposed project does not cause any adverse effects on the environment, the following measures shall be implemented:

[illegible][illegible]

• GRADUATE TO REFORMATION TOP
 The first of the 100,000 men who were with the reformation top
 was the first of the 100,000 men who were with the reformation top
 The first of the 100,000 men who were with the reformation top
 The first of the 100,000 men who were with the reformation top

2133

art. 2) it stipulated that within 10 days of the date of the decision of the court, the court must submit a report to the court on the results of the investigation.

[illegible][illegible]

Model	Price	Features	Availability
Model 1000	\$1,000.00	10" x 10" x 10"	Available
Model 2000	\$2,000.00	20" x 20" x 20"	Available
Model 3000	\$3,000.00	30" x 30" x 30"	Available
Model 4000	\$4,000.00	40" x 40" x 40"	Available
Model 5000	\$5,000.00	50" x 50" x 50"	Available
Model 6000	\$6,000.00	60" x 60" x 60"	Available
Model 7000	\$7,000.00	70" x 70" x 70"	Available
Model 8000	\$8,000.00	80" x 80" x 80"	Available
Model 9000	\$9,000.00	90" x 90" x 90"	Available
Model 10000	\$10,000.00	100" x 100" x 100"	Available

...the ... of ...

[illegible]

On 10/10/44, the following information was received from the Bureau of the Census, Washington, D.C.:

1950-1951 - 1952-1953

Art. 3. — L'Amministrazione del collegio non può, senza l'approvazione del consiglio, vendere di 1.000 per ogni plebano di oggetto in proprietà del comune o l'ovvero a tutti i plebani d'ogni plebano di ogni famiglia ed eredi del vigente codice civile, non può e non può essere illecito della costituzione.

2132

art. 7.) Entusi di collaborare sono comparsi di tutto lo avventuroso, il provvisorio a qualcuno titolo liberamente concessa dalla delegazione, quale fenomeno di un'epoca, care-vita, previdenti, interconferenze ed altre. Sono venute il diritto al completo migliore trattamento in atto allo dove dalla stipulazione dell'accordo.

art. 27) i limiti di ripartizione valgono per i comuni compresi nella provincia e per il Comune di Treviglio; mentre per gli altri Comuni ed è fissata la ripartizione del 1914.

Fig. 2. (1) The dependence of the value of ΔT on ΔT_0 ; (2) the dependence of the concentration of the solution on ΔT_0 .

2000年12月15日 星期三

[illegible]

1) L'assortimento del 1° agosto 1943, le aziende possedevano di cui almeno la stessa quantità, come l'assortimento del 2° agosto di questo mese. L'assortimento del 2° agosto 1943, le aziende possedevano di cui almeno la stessa quantità, come l'assortimento del 2° agosto di questo mese.

2000年12月26日

Sl. No.	Particulars	Amount	Total
1	Salaries and Wages	1000	1000
2	Gratuities	500	500
3	Provision for Depreciation	200	200
4	Provision for Bad Debts	100	100
5	Provision for Income Tax	100	100
6	Provision for Corporation Tax	100	100
7	Provision for Dividend	100	100
8	Provision for Interest	100	100
9	Provision for Sinking Fund	100	100
10	Provision for Contingencies	100	100
11	Provision for Reserve	100	100
12	Provision for Insurance	100	100
13	Provision for Pension	100	100
14	Provision for Bonus	100	100
15	Provision for Dividend	100	100
16	Provision for Interest	100	100
17	Provision for Sinking Fund	100	100
18	Provision for Contingencies	100	100
19	Provision for Reserve	100	100
20	Provision for Insurance	100	100
21	Provision for Pension	100	100
22	Provision for Bonus	100	100
23	Provision for Dividend	100	100
24	Provision for Interest	100	100
25	Provision for Sinking Fund	100	100
26	Provision for Contingencies	100	100
27	Provision for Reserve	100	100
28	Provision for Insurance	100	100
29	Provision for Pension	100	100
30	Provision for Bonus	100	100
31	Provision for Dividend	100	100
32	Provision for Interest	100	100
33	Provision for Sinking Fund	100	100
34	Provision for Contingencies	100	100
35	Provision for Reserve	100	100
36	Provision for Insurance	100	100
37	Provision for Pension	100	100
38	Provision for Bonus	100	100
39	Provision for Dividend	100	100
40	Provision for Interest	100	100
41	Provision for Sinking Fund	100	100
42	Provision for Contingencies	100	100
43	Provision for Reserve	100	100
44	Provision for Insurance	100	100
45	Provision for Pension	100	100
46	Provision for Bonus	100	100
47	Provision for Dividend	100	100
48	Provision for Interest	100	100
49	Provision for Sinking Fund	100	100
50	Provision for Contingencies	100	100
51	Provision for Reserve	100	100
52	Provision for Insurance	100	100
53	Provision for Pension	100	100
54	Provision for Bonus	100	100
55	Provision for Dividend	100	100
56	Provision for Interest	100	100
57	Provision for Sinking Fund	100	100
58	Provision for Contingencies	100	100
59	Provision for Reserve	100	100
60	Provision for Insurance	100	100
61	Provision for Pension	100	100
62	Provision for Bonus	100	100
63	Provision for Dividend	100	100
64	Provision for Interest	100	100
65	Provision for Sinking Fund	100	100
66	Provision for Contingencies	100	100
67	Provision for Reserve	100	100
68	Provision for Insurance	100	100
69	Provision for Pension	100	100
70	Provision for Bonus	100	100
71	Provision for Dividend	100	100
72	Provision for Interest	100	100
73	Provision for Sinking Fund	100	100
74	Provision for Contingencies	100	100
75	Provision for Reserve	100	100
76	Provision for Insurance	100	100
77	Provision for Pension	100	100
78	Provision for Bonus	100	100
79	Provision for Dividend	100	100
80	Provision for Interest	100	100
81	Provision for Sinking Fund	100	100
82	Provision for Contingencies	100	100
83	Provision for Reserve	100	100
84	Provision for Insurance	100	100
85	Provision for Pension	100	100
86	Provision for Bonus	100	100
87	Provision for Dividend	100	100
88	Provision for Interest	100	100
89	Provision for Sinking Fund	100	100
90	Provision for Contingencies	100	100
91	Provision for Reserve	100	100
92	Provision for Insurance	100	100
93	Provision for Pension	100	

- (a) uomini con età superiore ai 10 anni compiuti e minorati o handicappati. 65 anni
- (b) donne con età superiore ai 10 anni compiuti e minorati o handicappati. 65 anni
- (c) uomini con età superiore ai 10 anni compiuti e minorati o handicappati. 65 anni

2000年1月1日

(a)	amount was the equivalent of 10 small computers	45.00
(b)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(c)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(d)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(e)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(f)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(g)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(h)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(i)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(j)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(k)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(l)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(m)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(n)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(o)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(p)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(q)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(r)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(s)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(t)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(u)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(v)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(w)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(x)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(y)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00
(z)	same was the equivalent of 10 small computers	45.00

(4) DEPARTMENT OF GOVERNMENT AFFAIRS

tutti i capitali e alle loro capi famiglia non può più lavorare e
 essere verrà corrisposto un sussidio supplementare di 1.500 lire
 mensile, per ogni persona a carico oltre la prima. Detto sussidio
 alle sole prime tre persone a carico oltre la prima. Detto sussidio
 verrà anticipato dallo stesso in attesa che si perfezionino gli ac-
 cordi per l'istituto delle previdenze sociali, per cui il predetto
 istituto provvederà direttamente alla corrispondenza dell'indennità
 in parola. Rivelando che le aziende commerciali mediante il verba-
 mento di un contributo da costituire tra le associazioni interessate
 ta. Per premiare l'effettivo al lavoro di questa giornata e lavoro a
 questo giorno di sabato è corrisposta l'averativa a tutti gli effetti
 nella persona dell'istituto.

2131

3°) Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigione com-
diaria o meno, lo stesso governo garantire con congrua indennità
la retribuzione e la relativa indennità di sostituzioni per tutto il
contratto di lavoro per il periodo della stessa qualifica e retri-
buzione fissata. In particolare, per i viaggiatori e piazzanti di se-
conda fare riferimento al contratto della loro classe (almeno paragonata con
quella di quella ed a quella di quelle altre possibili con mansioni
analogo di grado comune).

4- Il personale che venga fornito visto o alloggiato dal datore di lavoro, verrà corrisposta l'adeguata ed esatta indennità nella misura del 10% della somma dei 100 ore venga concessa al solo visto (compreso il costo di viaggio) del 20% se venga corrisposto solo l'alloggio.

[illegible]

(c) The following information is being furnished to you for your information:

- a) uomini e donne con età sino ai 16 anni compiuti..... " 35,00
- b) uomini e donne con età superiore ai 16 anni compiuti..... " 45,00
- c) uomini e donne con età superiore ai 16 anni compiuti..... " 50,00
- d) uomini e donne con età superiore ai 16 anni compiuti..... " 45,00
- e) uomini e donne con età superiore ai 16 anni compiuti..... " 40,00
- f) uomini e donne con età superiore ai 16 anni compiuti..... " 35,00

3.3) INDENNITÀ DI CONTRIBUZIONE PENSIONARIA

Agli uomini e alle donne ogni famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un sussidio supplementare di 1.200,00 lire al mese, per ogni persona a carico oltre la prima. Dette somme alle sole prime tre persone a carico oltre la prima. Dette somme verranno anticipate dalla azienda in attesa che si perfezionino gli accordi con l'Istituto delle Previdenze Sociali, per cui il predetto istituto provvederà direttamente alla corrispondenza dell'indennità in parola, rivelandosi solo aziende considerate inadatte al versamento di un contributo da concordarsi tra le associazioni interessate. Per persone effettive al lavoro al momento di andare in pensione o in attesa di essere assunte di nuovo è considerata equivalente a tutti gli effetti solo assunzione definitiva.

3.4) Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigione con diaria e conto, le aziende dovranno garantire con congrua misura mensile la retribuzione e la relativa indennità di sussistenza prevista dai contratti di lavoro per il personale della stessa qualifica e retribuzione fissa. In particolare, per i viaggiatori e piazzisti si dovrà fare riferimento rispettivamente alla retribuzione fissa e al provvigione annuo di quest'ultimo (almeno personale con commissioni analoghe di quest'ultimo ed a quello altro personale con provvigione di grado comune).

4.1) Al personale che venga fornito vitto e alloggio dal datore di lavoro, verrà corrisposta l'indennità di sussistenza nella misura del 30% della misura del 40% se venga concessa il solo vitto (compreso di 1 posto al giorno) del 30% se venga corrisposto solo l'alloggio.

5.1) Le indennità di contribuzione costituiranno ed assorberanno la eventuale contribuzione in natura data dall'azienda.

6.1) Le indennità di contribuzione verranno corrisposte durante il periodo di ferie annuali e nei periodi di inattività e delle festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.

7°) Dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 150.000.
 8°) La indennità di continuazione non può essere considerata ed ogni effetto parte integrante della retrocessione.
 9°) La indennità di continuazione sono soggette alle sole ritenute fiscali.

DISPOSIZIONI

10°) L'indennità di continuazione prevista negli art. 1 e 2 vale per Bergamo e Treviso, mentre per gli altri spazi della Provincia di Brescia non rientra nel 1°.

11°) Eventuali modifiche delle percentuali da considerarsi tra la guerra col lavoro e l'assunzione industriale per quanto attiene alle riduzioni per i comuni della provincia ed alla purificazione viene dell'indennità di continuazione da corrispondersi all'anno 4 e alla donna saranno entro il termine suddetto.

12°) A riferimento ai precisi che sono considerati ogni famiglia sia i lavoratori che proseguono gli studi familiari, sia i lavoratori che siano ritenuti tali ai sensi del vigente Codice Civile, per essere tenuti alla corrispondenza degli alimenti ai familiari e marito. Per ogni famiglia non può essere considerata che la famiglia più di un componente in essere.

13°) Il presente accordo entrò in vigore a far tempo da 1° agosto 1945.

C.L.B. ASSOCIAZIONE COMUNITARIA

(Giovanni Vico)

P.to Vico Giovanni

(Sindaco Angelo)

P.to Angelo Gambino

(Pescini Alessandro)

P.to Pescini Alessandro

(Capitano Battista)

P.to Capitano Battista

CASALE COMUNITARIA DEL LAVORO

(Comune Bina)

P.to Raffaele

2130

P.to V. Bontano

Vincenti: Casale Comunitaria

del lavoro di

Bergamo e Provincia

2130

10) L'indennità di contingenza prevista negli art. 1 e 2 vale per Bergamo e Inverigo, mentre per gli altri Comuni della Provincia è fissata una riduzione del 10%.

11) Eventuali modifiche delle percentuali da concordarsi tra la Camera del lavoro e l'associazione industriali per quanto attiene alle riduzioni per i comuni della provincia ed alla parificazio-

ne delle riduzioni per i comuni della provincia ed alla parificazio-

ne delle riduzioni per i comuni della provincia ed alla parificazio-

12) A chiarimento si precisa che sono considerati capi famiglia sia i lavoratori che partecipano agli assegni familiari, sia i loro

verwalti che sono riconosciuti agli ai sensi del vigente codice

civile, per essere tenuti alla contribuzione degli alimenti ai pa-

milieri a carico. Per ogni famiglia non può essere considerata co-

po famiglia più di un esponente in etade.

13) Il presente accordo entra in vigore a far tempo da 1° agosto

1945.

C.L.R. ASSOCIAZIONE NON ASSOCIABIL

(Giovannelli Vico)

3.10 Vico Giovanni

(Gambirasio Angelo)

2.10 Angelo Gambirasio

(Pomati Alessandro)

2.10 Pomati Alessandro

(Capitano Battista)

2.10 Capitano Battista

CAMERA COMMERCIALE DEL LAVORO

(Sampere Vico)

3.10 Sampere Vico

2.10 Sampere Vico

(Pomati Alessandro)

2.10 Pomati Alessandro

(Capitano Battista)

2.10 Capitano Battista

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI AL PERSONALE NON
IMPIEGATICO DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI PRIVATI DI CURA

L'anno 1945 il giorno 30 del mese di Ottobre in Bergamo, tra la li-
bera Associazione dei Commercianti di Bergamo e Provincia rappresentata
tata dal Sig. Giovanelli Vico ed Assistito dal Sigg. Castelli Dott. Gar-
lo e Gavazzoni Dott. Emilio
e la Camera del Lavoro rappresentata da un suo Segretario assistito dal
Capo Gruppo della Sezione Commercio Sig. Nosenigo Secondo;
si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia
di Bergamo per il personale non impiegatizio dipendente dagli Istituti
Privati di Cura.

SESTA DI APPLICAZIONE

Art. 1° - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla
premessa. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risol-
to anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, 30
Ottobre 1945, la liquidazione verrà operata sulla retribuzione di fatto
corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2° - Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di
legge comprensivi dell'indennità di presenza sono i seguenti:

CATEGORIA D	Uomini	Donne
Capo infermiere manicomiale	L. 4000	= 2129
Sorvegliante manicomiale	" 3700	=
Infermiere autorizzato addetto al 1° RS	3700	= 3000
Infermiere abilitato	" 3500	= 2800
Infermiere manicomiale provvisorio	"	=
o allievo infermiere o inserviente	" 2800	= 2500
Massaggiatore	" 3400	=
Guardarobiera consegnataria	"	= 2700
Guardarobiera	"	= 2500
Capo cuoco (con tre o più cuochi alle proprie dipendenze)	" 5000	
Capo cuoco (con meno di tre cuochi)	" 4200	
CATEGORIA E		
Cuochi	" 3500	2800
Aiuto cuochi	" 2700	2300
Inservienti, camerieri, domestici, dispersieri, portieri, uscieri, uomini di fatica in genere e fuochisti non patentati	" 3000	2500

e la Camera del Lavoro rappresentata da un suo Segretario assistito del Capo Gruppo della Sezione Commercio Sig. Nosenge Secondo;
 si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia di Bengasi per il personale non impiegatizio dipendente dagli Istituti Privati di Cura.

SPERA DI APPLICAZIONE

Art. 1° - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, 30 Ottobre 1945, la liquidazione verrà operata sulla retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2° - Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge comprensivi dell'indennità di presenza sono i seguenti:

<u>CATEGORIA D</u>	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
Capo infermiere manicomiale	L. 4000	= 2129
Sorvegliante manicomiale	" 3700	= 3000
Infermiere autorizzato addetto al reg. Ospedale	3700	= 2600
Infermiere abilitato e qualificato	3500	= 2500
Infermiere manicomiale provvisorio	" 2800	= 2700
o allievo infermiere o inserviente	" 3400	= 2500
Massaggiatore	" =	
Guardarobiera conseguataria	" =	
Guardarobiera	" 5000	
Capo cuoco (con tre o più cuochi alle proprie dipendenze)	" 4200	
Capo cuoco (con meno di tre cuochi)	" 3500	2200
<u>CATEGORIA E</u>		
Cuochi	" 2700	2300
Aiuto cuochi		
Inservienti, camerieri, domestici, dispensieri, portieri, nascieri, uomini di fatica in genere e fuochisti non patentati	" 3000	2500
Sguattero	" 2500	2000
Giardiniere, autista, barbiere	" 3400	
<u>OPERAI SPECIALIZZATI</u>		
Fuochista patentato	" 3500	

.X.

- 2 -

CATEGORIA F

	<u>Uomini</u>	<u>donne</u>
Falegname, muratore, elettricista, idraulico ed altri operai qualificati.	L. 2400	L. 2300
Aiutanti degli operai di cui sopra	" 2300	
Lavandaio, lavandaia, stiratrice, cucitrice rammendatrice	" 2300	2300

Art. 3°

Al personale avente qualsiasi menzione o qualifica di età inferiore, al 21° anno compiuto verrà applicato il seguente trattamento economico:

dai 14 ai 16 anni	una riduzione del 15% sui singoli minimi di qualifica cui sono adibiti
dai 16 ai 18 anni	" " " 10% sui singoli minimi di qualifica cui sono adibiti
dai 18 ai 21 anni	" " " 5% sui singoli minimi di qualifica cui sono adibiti

Art. 4° Vitto e alloggio

La Cassa di Cura della nostra Provincia che forniscono il vitto e l'alloggio hanno diritto di trattenere dalla retribuzione dei rispettivi lavoratori conviventi L. 1.200 mensili per il vitto e L. 200 per l'alloggio. Nel vitto non è compreso il vino.

Art. 5° - Il personale inviato in trasferta avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute.

2128

Art. 6° - INDENNITA' DI EMERGENZA

Perdurando la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L. 20.= per ogni giornata ^{di} effettiva presenza al lavoro e tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi del vigente Codice Civile, essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

Art. 7° - I minimi di retribuzione valgono per il Comune Capoluogo della Provincia e per il Comune di Treviglio, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 5%.

Art. 8° - Il presente accordo ha vigore a datare dal 15 luglio 1945 e verrà applicato appena sarà firmato dalle parti contraenti.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Art. 11 - L'indennità è giornaliera ed è fissata nelle misure qui appresso indicate (la 2^ colonna serve per coloro che usufruiscono del vitto dell'Istituto).

CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni	L. 85,50	L. 51,75
b) donne con età superiore ai 20 anni	" 72.=	" 45,75
c) uomini dai 18 ai 20 anni compiuti	" 67,50	" 42,75
d) donne dai 18 ai 20 anni compiuti	" 63,50	" 40,50
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	" 54.=	" 36.=

NON CAPI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni	" 67,50	" 33,75
--	---------	---------

- 3 -

b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	L. 54.=	L. 27.=
c) uomini dai 18 ai 20 anni compiuti	" 49,50	" 24,75
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni comp.	" 36.=	" 18.=

Art. 2°

Tale tabella è valida per il Capoluogo e Provincia Treviglio - Per gli altri Comuni viene fissata una riduzione del 15%.

Art. 3°

L'indennità spetta per le effettive giornate di presenza. Per i capi famiglia la indennità è costituita dalle base calcolata con una persona a carico più un assegno supplementare di L.9.= giornaliere per ogni persona a carico oltre la prima e fino ad altre tre persone.

L'assegno supplementare verrà anticipato dalle Aziende in attesa che siano perfezionati gli accordi con L'Istituto della Previdenza Sociale secondo i quali detto Istituto provvederà direttamente al pagamento della indennità con rivalsa sulle aziende mediante un contributo da concordarsi tra le Associazioni.

Art. 4°

Qualora la presenza effettiva al lavoro sia di mezza giornata od inferiore alla mezza giornata, l'indennità sarà ridotta alla metà. La giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti salvo assenza arbitraria.

Art. 5°

L'indennità di contingenza decorre dal 1° agosto 1945. Il pagamento degli arretrati dovrà essere effettuato entro il mese di novembre c.a.

Art. 6°

Dallo stesso 1° agosto è abolita l'indennità di guerra di L.20.= giornaliere stabilita per i Capi famiglia. Naturalmente, in occasione del versamento di cui all'art.5, dovrà essere tenuto conto di quanto corrisposto a titolo di indennità di guerra dal 1° agosto in avanti.

Art. 7°

L'indennità spetta durante il periodo di ferie annuali e matrimoniali e per le festività intrasettimanali previste dai contratti di lavoro.

Art. 8°

L'indennità di contingenza non è considerata ad alcun effetto parte integrante della retribuzione ed è soggetta alle sole ritenute fiscali.

Art. 9°

Il presente accordo per quanto riguarda la contingenza, scade il 31. 12.45 e sarà rinnovabile di tre mesi in tre mesi salvo disdetta con lettera raccomandata che pervenga all'altra parte contraente non oltre quindici giorni avanti la scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto
ASSOCIAZIONE COMMERCianti
Vico Giovanelli
Dott. Carlo Castelli
Dott. Emilio Gavazzoni



CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
Marcella
Secondo Nosengo

VERBALE

in Bergamo, addì 24 ottobre 1945

Tra l'Unione degli Industriali di Bergamo in persona del Sigg. Rag. Giovanni Anati, Presidente del Gruppo Industriali grafici, Rag. Cav. Tito Legrenzi, Sig. Pietro Longhi,

Assistiti dal Rag. Giuseppe Scuri, Funzionario della Unione stessa,

e la Camera del Lavoro di Bergamo in persona del Segretario di Categoria Sig. Pietro Bolognini e dei Sigg. Tosi Stefano, Terzi Giuseppe, Mazzoleni Silvio e Graziotti Emilio, Membri del Comitato Sindacale,

assistiti dal Sig. Dino Zampese, Segretario della predetta Camera del Lavoro,

si conviene e si stipula il seguente accordo collettivo :

ART. 1 - Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi, ecc.) che in quelle normative generali, non può aver luogo che attraverso accordi da stipulare dalle due sunnominate parti contraenti.

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e la propria maestranza, non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni Sindacali a nessun effetto.

La Camera del Lavoro s'impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni Interne ed a svolgere azioni disciplinari nei confronti delle Commissioni che prendessero tali iniziative di motu proprio.

ART. 2 - I minimi di paga per gli operai addetti agli stabilimenti grafici della Provincia di Bergamo vengono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.

Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura indicata nella tabella stessa.

ART. 3 - Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali n. 1 e 2 alligate al Decreto Ministeriale 2/3/1945 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende grafiche ed affini.

I superminimi sulle paghe previste da tali tabelle concessi e tuttora oggi verranno conservati ad ogni effetto.

ART. 4 - Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di migliori trattamenti che risultassero in seguito concordati con provvedimento di carattere generale.

ART. 5 - Il supplemento indennità di contingenza di cui alla tabella in allegato, sarà considerato a tutti gli effetti con le norme stabilite per l'indennità di contingenza normale fatta eccezione per il lavoro straordinario per il quale si dovrà invece calcolare l'extra

./.

- 2 -

contingenza, maggiorata delle percentuali prescritte per il lavoro straordinario .

Si dà atto che i rappresentanti dei datori di lavoro hanno chiesto in via preliminare :

a) che nella determinazione della paga base fosse tenuto il distacco di almeno il 10% sulle tariffe stabilite per Milano, in quanto persistono tuttora le ragioni per le quali i grafici della Città e Provincia di Bergamo hanno sempre percepito, sino a questi ultimi tempi, paghe inferiori - anche più del 10% - a quelle corrisposte a Milano.

b) che nella determinazione della paga base venisse stabilito il distacco di almeno il 10% fra la prima e la seconda categoria, e del 20% fra la prima categoria e la terza .

c) Che venisse meglio regolamentato l'apprendistato ed i relativi compensi.

E si dà atto altresì che non è intervenuta discussione alcuna sui suddetti argomenti in quanto le parti hanno concordemente riconosciuto che il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale . Si è pertanto ritenuto conveniente ed opportuno rimandare a quella sede ed in quella occasione la discussione e la decisione sugli argomenti di cui alle lettere a - b - c).

Il presente accordo entra in vigore il giorno 1° ottobre 1945. La Camera del Lavoro - Sindacato Grafici - riconosce che per l'avvenire qualsiasi nuovo accordo non dovrà aver effetto retroattivo.

Letto, confermato e sottoscritto .

p. LA CAMERA DEL LAVORO

FTO. Bolognini
" Raffaelli

p. L' UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

FTO. G. Amati

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della provincia di Bergamo

GRUPPO GRAFICI ed EDITORI

Alleg.all'accordo col-
lettivo 24.10.1945

TABELLA DEL NUOVO TRATTAMENTO DELLE MAESTRANZE A PARTIRE DAL
1° OTTOBRE 1945

<u>C A T E G O R I E</u>	<u>LAVORI DIVERSI</u> <u>R E T R I B U Z I O N E</u>				
	Paga vecchio contr.	Nuova paga base 1.10.45	Indenn. oraria extra conting.	Tota le	Aumen to
<u>A) POLIGRAFICI</u>					
<u>U o m i n i</u>					
<u>TIPOGRAFI :</u>					
Compositori a mano ed impresso- ri :					
operai specializzati	10.=	15.=	2.50	17.50	7.50
" qualificati	9.65	14.50	2.40	16.90	7.25
" comuni	8.10	12.15	2.05	14.20	6.10
Compositori a macchina, tastie- risti e fonditori alla mono- type					
	10.85	16.30	2.70	19.=	8.15
<u>LITOGRAFI</u>					
Incisori litografi	10.85	16.30	2.70	19.=	8.15
<u>TRASPORTATORI E STAMPATORI</u>					
Operai specializzati	10.40	15.60	2.60	18.20	7.80
" qualificati e tiraprove	10.05	15.10	2.50	17.60	7.55
" comuni	8.55	12.85	2.15	15.=	6.45
<u>FOTOINCISORI</u>					
Fotografici, stampatori, fotoin- cisori, ritoccoatori :					
operai specializzati	10.40	15.60	2.60	18.20	7.80
" qualificati e torco- lieri	10.05	15.10	2.50	17.60	7.55
" comuni	8.55	12.85	2.15	15.=	6.45
Montatori e fresatori	8.95	14.95	2.50	15.65	6.70
		(14.35)			

2 foglio

LEGATORI E LIBRAI

Operai specializzati	9.90	14.80	2.50	17.30	7.40
" qualificati e speditori	9.60	14.40	2.40	16.80	7.20
" comuni	7.90	11.80	2.=-	13.80	5.90
Rigatori e lineatori	9.90	14.80	2.50	17.30	7.40

ROTOCALCOGRAFI- FOTOTIPISTI (pre-
paratori, fotografi, ritoccatore,
macchinisti) -STEREOGALVANOTIPISTI:

Operai specializzati	10.15	15.25	2.55	17.80	7.65
" qualificati	9.70	14.55	2.45	17.=-	7.30
" comuni	8.10	12.15	2.05	14.20	6.10

SILOGRAFI- INCISORI DI MUSICA-
FONDITORI DI CARATTERI - METTIFOGLI:

Silografi ed incisori di musica	10.80	16.20	2.70	18.90	8.10
Fonditori di caratteri da stampa	9.65	14.50	2.40	16.90	7.25
Mettifogli alle macchine da stampa in genere escluse le litografiche	7.90	11.80	2.=-	13.80	5.90

D o n n e :LEGATRICI E LIBRAIE :

Operai specializzate	5.15	7.75	1.55	9.30	4.15
" qualificate	4.75	7.15	1.40	8.55	3.80
" comuni	4.40	6.60	1.30	7.90	3.50

LAVORAZIONI VARIE :

Mettifoglio e puntatrici su macchine da stampa in genere	4.90	7.35	1.45	8.80	3.90
Spolveratrici addette alla laccatura, patinatura e verniciatura	4.70	7.10	1.40	8.50	3.80
Levafoglio, porgifoglio, bronzatrici	4.50	6.75	1.35	8.10	3.60

B) PER TUTTI I RAMI D'INDUSTRIAU o m i n i .ADDETTI AI SERVIZI COMPLEMENTARI :

Operai specializzati	9.50	14.25	2.35	16.60	7.10
" qualificati	8.50	12.75	2.15	14.90	6.40

MANOVALI SPECIALIZZATI :

sopra i 18 anni	7.85	11.80	2.=-	13.80	5.95
dai 16 ai 18 anni	5.50	8.25	1.35	9.60	4.10
sotto i 16 anni	4.50	6.75	1.15	7.90	3.40

Addetti ai lavori e servizi di magazzino :

sopra i 18 anni	8.40	12.60	2.10	14.70	6.30
dai 16 ai 18 anni	5.50	8.25	1.35	9.60	4.10

./.

3 foglio

sotto i 16 anni	4.50	6.75	1.15	7.90	3.40
<u>Manovali comuni :</u>					
sopra i 18 anni	7.20	10.80	1.80	12.60	5.40
dai 16 ai 18 anni	4.70	7.10	1.15	8.25	3.55
sotto i 16 anni	3.65	5.50	0.90	6.40	2.75

APPRENDISTATO

Per tutti i rami d'industria.

U o m i n i

Apprendisti di prima assunzione :

tra i 16 e i 18 anni	4.30	6.45	1.30	7.75	3.45
sotto i 16 anni	3.60	5.40	1.10	6.50	2.90

D o n n e

(legatrici e libraie -Lavorazioni
varie poligrafiche) :

Apprendiste di prima assunzione :

tra i 16 e i 18 anni	3.75	5.65	1.10	6.75	3.=
sotto i 16 anni	3.35	5.05	1.=	6.05	2.70

LAVORI DISCONTINUI

<u>C A T E G O R I E</u>	Orario	Paga	Nuova	Indenn.		
	giorn.	base	paga	giorn.	Tota-	Au-
		contr.	base	extra	le	mento
		Spinelli	1.10.45	contin.		

Raggruppamento A)

Autisti per servizi fuori sta-
bilimento, motoscafi, infer-
mieri patentati

10 ore	78.65	118.=	20.=	138.=	59.35
9 "	73.35	110.=	19.=	129.=	55.65
8 "	68.=	102.=	17.=	119.=	51.=

Raggruppamento B)

Uomini aventi altre mansioni

di età superiore anni 18	10 "	70.30	105.45	17.55	123.=	52.70
	9 "	65.55	98.35	16.40	115.=	49.45
	8 "	60.80	91.20	15.80	107.=	46.20
di età dai 16 ai 18 anni	10 "	49.05	73.60	12.40	86.=	36.95
	9 "	45.75	68.75	11.25	80.=	34.25
	8 "	42.10	63.15	10.85	74.=	31.90
di età inferiore anni 16	10 "	35.65	53.65	9.35	63.=	27.35
	9 "	33.20	50.20	7.80	58.=	24.80
	8 "	30.80	46.20	7.80	54.=	23.20

D o n n e

Raggruppamento C)

Infermiere patentate

10 "	50.90	76.40	15.60	92.=	41.10
9 "	47.45	72.=	14.=	86.=	38.55
8 "	44.=	66.=	14.=	80.=	36.=

./.

(4 foglio

Raggruppamento D)

Donne aventi altre mansioni	10 ore	46.25	69.50	14.50	84.=	37.75
	9 "	43.15	66.15	11.85	78.=	34.85
	8 "	40.=	61.=	11.=	72.=	32.=

N.B. = La retribuzione oraria complessiva di cui alla presente tabella è il risultato dell'applicazione della maggiorazione del 50% alla paga base fissata dal contratto Spinelli del 2 marzo 1945 con l'aggiunta di una indennità oraria extra contingenza pure calcolata sulla paga base del contratto Spinelli, in ragione del 25% per gli uomini e del 30% per le donne e gli apprendisti. Per le categorie omesse in tabella valgono i criteri di cui sopra.

=0=0=0=0=0=0=0=0=

2121

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO DI PROD. DELL'ALIMENTAZIONE GENERALE

L'anno 1945, il giorno 17 del mese di Ottobre in Bergamo tra l'Associazione dei Commercianti, rappresentata dal Sig. Giovanelli Vico ed assistito dai Sigg. Ghisalberti Cesare, Ferri Giuseppe, Doneda Giuseppe e Mangiatotti Silvio e la Camera del Lavoro rappresentata da un suo Segretario assistito dal Funzionario della Sezione Commercio Sig. Rosengo Secondo si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia di Bergamo per i dipendenti dalle aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione generale aderenti all'Associazione dei Commercianti di Bergamo e Provincia.

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1° - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla promessa. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2° - Gli stipendi ed i salari minimi sono fissati al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e del compenso per una eventuale ora straordinaria giornaliera di lavoro.

1° GRUPPO - Categoria A

uomini donne

Personale con mansioni direttive:

Personale che esercita effettivamente funzioni di dirigente dell'azienda sotto le direttive del datore di lavoro escluso quello di cui all'art. 34 del R.D.L. 1/7/1926 n. 1130

6480 5850

Categoria B

Capo Ufficio, Ispettore, Capo reparto, capo contabile, cassiere principale con almeno tre personale qualificato alle dirette dipendenze

5220 4320

Vice capo reparto, vice ispettore, magazzinoiere consegnatario con responsabilità e tenuta di libri di carico e scarico, gerente

3870 2970

Contabile di concetto, interprete, corrispondente di concetto in lingua italiana ed estera ed altro personale con mansioni analoghe di concetto

3600 2700

Categoria C

Personale con mansioni di grado comune:

Contabile d'ordine, stenodattilografe

3330 2520

Magazziniere

3240 2475

Aiuto contabile, cassiere

3150 2430

0 - 2 -

uomini

donne

Personale ausiliario di cassa e di controllo, dattilografo, fatturista, scritturale ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune

2970

2340

Personale operaio:

mese

sett.

mese

sett.

Guardie notturne con controllo ad orologio, personale di magazzino, personale di fatica in genere, sorveglianti, portieri, custodi, fattorini, conducenti veicoli a trazione animale, motocarriisti

3060

706,20

=

=

Autisti addetti anche al carico e scarico delle merci, personale spec. Capi operai e capi reparto con almeno tre operai specializzati alle dirette dipendenze.

3510

810.=

=

=

Confessionatrici, addette alla pulizia, riparatrici sacchi

3870

893,10

=

=

=

=

1755

405

II° GRUPPO - Categoria B

Gestori, Direttori di negozio e spaccio ed altro personale con mansioni analoghe

3870

=

2970

=

Categoria C

Personale con mansioni di grado comune:

Commessi di negozio e spaccio

3330

=

2520

=

Aiuto commessi di negozio e spaccio

2970

=

2340

=

Rosticceri e friggitori addetti anche alla vendita nei negozi misti di rosticceria, friggitoria o di sola rosticceria.

3330

=

2520

=

Aiuto rosticceri e friggitori addetti anche alla vendita nei negozi misti di rosticceria, friggitoria o di sola rosticceria.

2970

=

2340

=

Cassieri e marcatori

3150

=

2430

=

Personale operaio

Guardie notturne con controllo ad orologio, personale di magazzino, personale di fatica in genere, sorveglianti, portieri, custodi, fattorini, conducenti veicoli a trazione animale, motocarriisti

3060

706,20

=

=

Autisti addetti anche al carico e scarico delle merci, personale specializzato Capi operai e capi reparto con tre operai specializzati alle dirette dipendenze

3510

810.=

=

=

3870

893,10

=

=

Confessionatrici, addette alla pulizia, riparatrici sacchi

=

=

1755

405

III° GRUPPO - Categoria B

Personale con mansioni di concetto

Capi di servizi tecnici con almeno tre impiegati tecnici di concetto alle dipendenze

5520

=

4320

=

./.

- 3 -

	uomini		donne	
	me se	sett.	me se	sett.
Contabili di concetto, impiegati tecnici di concetto ed altro personale con mansioni analoghe	3600	"	2700	"
<u>Categoria C</u>				
<u>Personale con mansioni di grado comune:</u>				
Contabile d'ordine, stenodattilografo	3330	"	2520	"
Magazziniere	3240	"	2475	"
Aiuto contabile, cassiere	3150	"	2430	"
Personale ausiliario di cassa e di controllo, dattilografo, fatturista, scritturale ed altro personale con mansioni di grado comune	2970	"	2340	"
<u>Personale operaio</u>				
Rosticciere, friggitore non addetto alla vendita dei negozi misti di rosticcio e frig. e di solo rosticcio.	3060	706,20	"	"
Guardie notturne con controllo ad orologio personale di magazzino, personale di fatica in genere, sorveglianti, portieri, custodi, fattorini, conducenti di veicoli a trazione animale, motocarriisti	3060	706,20	"	"
Autisti addetti anche al carico e scarico delle merci, personale speciali.	3510	810,=	"	"
Capì operai e capi reparto con almeno tre operai specializzati alle proprie dipendenze.	3870	893,10	2118	"
Confessionatrici, addetti alla pulizia, riparatrici sacchi.	"	"	1755	405

Art. 3°

Al personale a mansioni impiegatizie ed operai di età inferiore al 21° anno di età, avente qualsiasi mansione o qualifica, verrà applicato il seguente trattamento economico:

	uomini	donne
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	900	810
Personale dai 16 ai 17 anni compiuti	1170	1080
Personale dai 17 ai 18 anni compiuti	1330	1350
Personale dai 18 ai 21 anni compiuti	2070	1620

Art. 4°

Nel confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L.5 per il primo piatto e di L.8,= per il secondo piatto sulla retribuzione per il pasto di mezzogiorno consumato presso l'azienda. Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità di mensa che, con l'indennità di presenza, si intendono conglobate nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo. Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere

./.

- 4 -

operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto è sottosepecificato:
a 2/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; a 2/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di due pasti al giorno) ed a 1/5 per il solo alloggio.

ART. 5° - VIAGGIATORI E PIAZZISTI

Ai viaggiatori e piazzisti le aziende non potranno corrispondere tra stipendio, media mensile delle provvigioni 2/5 media mensile delle diarie fisse ed a piè di lista, una retribuzione inferiore a quella prevista per la voce "altro personale o mansioni analoghe di concetto" ed a quella "altro personale con mansioni analoghe di grado comune" rispettivamente per i viaggiatori e piazzisti.

ART. 6° - INDENNITA' DI EMERGENZA

Perdurando la situazione di emergenza, rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L. 20.= per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi del vigente Codice Civile, essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

ART. 7°

I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quale indennità di emergenza, capo-vita, provvigioni, interessenze, ed altro fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.

ART. 8°

I minimi di retribuzione valgono per il Comune Capoluogo della Provincia e per il Comune di Treviglio.
Per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 5%.

ART. 9°

Il presente accordo ha vigore a datare dal 1° luglio 1945.

INDENNITA' DI CONTINGENZE

Esaminata la situazione salariale delle categorie del commercio, in conseguenza dei recenti adeguamenti, gli stipulanti hanno convenuto:

1°)

L'indennità è giornaliera ed è fissata nelle misure qui apprese indicate:

CAPFI FAMIGLIA

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	L. 85,50
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	" 72.=
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	" 67,50
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e sino ai 20 anni compiuti	" 63.=
e) uomini e donne con età sino ai 18 anni compiuti	" 54.=

NON CAPFI FAMIGLIA

./.

- 5 -

a) uomini con età superiore ai 20 anni compiuti	L. 67,50
b) donne con età superiore ai 20 anni compiuti	" 54.=
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 20 anni compiuti	" 49,50
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 20 anni compiuti	" 45.=
e) uomini e donne con età fino ai 18 anni compiuti	" 36.=

2°)

Tale tabella è valevole per il Comune Capoluogo e per il Comune di Treviglio. Per gli altri Comuni viene fissata una riduzione del 15%.

3°)

L'indennità spetta per le effettive giornate di presenza. Per i capi famiglia la indennità è costituita dalla base calcolata con una persona a carico più un assegno supplementare di L. 9.= giornaliero per ogni persona a carico oltre la prima e fino ad altre tre persone. L'assegno supplementare verrà anticipato dalle aziende in attesa che siano perfezionati gli accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale secondo i quali detto Istituto provvederà direttamente al pagamento della indennità con rivalere sulle aziende mediante un contributo da concordarsi tra le Associazioni.

4°)

Qualora la presenza effettiva al lavoro sia di mezza giornata ed inferiore alla mezza giornata, l'indennità sarà ridotta alla metà. La giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, salvo assenza arbitraria.

5°)

2115
Ai lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, con diaria o mensa, le aziende dovranno garantire, con congruo anticipo annuale, la retribuzione e la relativa indennità di contingenza previste dai contratti di lavoro per il personale della stessa qualifica a retribuzione fissa. In particolare, per i viaggiatori e piazzisti, si dovrà fare riferimento rispettivamente alle voci "altro personale con mansioni analoghe di concetto" e quelle "altro personale con mansioni analoghe di grado comune".

6°)

L'indennità di contingenza decorre dal 1° agosto 1945. Il pagamento degli arretrati dovrà essere effettuato entro il mese di ottobre s.a.

7°)

Dallo stesso 1° agosto è abolita l'indennità di guerra di L. 20.= giornaliera stabilita per i capi famiglia. Naturalmente, in occasione del versamento di cui all'art. 6°, dovrà essere tenuto conto di quanto corrisposto a titolo di indennità di guerra dal 1° agosto in avanti.

8°)

L'indennità spetta durante il periodo di ferie annuali e matrimoniali, e per le festività infrasettimanali previste dai contratti di lavoro.

9°)

L'indennità di contingenza non è considerata ad alcun effetto parte integrante della retribuzione ed è soggetta alle sole ritenute fiscali.

./.

2199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO 12.7.19 PER I NUOVI MINIMI DI REDDITO AI DIPENDENTI
DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

Raccomandato nella riunione del 30.7.1945

aff. dell' A. M. F. il 3.8.45

Bergamo
~~Commercio~~
Commercio

2115

Bergamo Commerce

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI AI DIPENDENTI
DA AZIENDE COMMERCIALI

L'anno 1945, il giorno 12 del mese di luglio in Bergamo, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, rappresentata dai signori: Giovanelli, Segnini, Gussoni, Belli, Rulli e Cammisa, Membri del C.L.N. provvisorio dell'associazione stessa, assistiti dai Commissari delle varie categorie interessate

La Camera del Lavoro, rappresentata dal suo segretario compagno Dino Mangano, assistito dal compagno Vittorio Barcella, si è stipulato il seguente accordo provinciale da valere, nella Provincia di Bergamo, per le seguenti categorie:

- 1) Personale dipendente da magazzini di vendita di articoli dell'abbigliamento, arredamento e merci varie;
- 2) Personale dipendente da aziende commerciali di libri, carta ed affini;
- 3) Personale dipendente da aziende commerciali di legnami ed affini;
- 4) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il commercio di materiale da costruzione;
- 5) Personale dipendente da aziende commerciali di pelli, cuoi ed affini;
- 6) Personale dipendente da orafi, argentieri, orologiai ed affini;
- 7) Personale dipendente da commercianti di auto, cicli ed accessori;
- 8) Personale dipendente da commercianti al dettaglio ed all'ingrosso di combustibili solidi;
- 9) Personale dipendente da commercianti di olii minerali, carburanti e lubrificanti;
- 10) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici, chimico-farmaceutico, specialità medicinali, colori e vernici;
- 11) Personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di concimi e prodotti per l'agricoltura;
- 12) Personale dipendente da aziende commerciali di ferro, metalli, macchine e derivati;
- 13) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il servizio, anche parzialmente, di informazioni commerciali (ausiliari del commercio);
- 14) Personale dipendente da ditte esercenti il commercio di cereali e prodotti per l'agricoltura;
- 15) Personale dipendente dalle copisterie e macchine;
- 16) Personale dipendente dalle case per il commercio d'oltremare.

SPERIMENTI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente accordo si applica a tutte le categorie di cui alla presente.

- 2 -

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà pagata sulla paga della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa, sono i seguenti:

	UOMINI	DONNE
<u>CATEGORIA A</u>		
Personale con mansioni direttive Personale che esercita effettivamente funzioni di dirigente dell'azienda sotto le direttive dei datori di lavoro, ecc.	L. 7.200.-	L. 6.500.-
<u>CATEGORIA B</u>		
Personale con mansioni di concetto: Capo Ufficio; Ispettori, Capo Reparto, Segr. Contabili, Cassieri principali, Capo vetrinista	" 5.500.-	" 4.800.-
Vice Ispettore, Vice Capo reparto, Maga- siniere consegnatario	" 4.500.-	" 3.500.-
Gerenti	" 4.500.-	" 3.500.-
Vetrinista, Contabili, Intermedi	" 4.000.-	" 3.300.-
Corrispondente	" 4.000.-	" 3.300.-
Altro personale con mansioni analoghe di concetto	" 4.000.-	" 3.300.-
<u>CATEGORIA C</u>		
Personale con mansioni di grado comune:		
Contabili d'ordine	" 3.800.-	" 3.000.-
Aiuto contabili	" 3.500.-	" 2.700.-
Cassieri comuni	" 3.800.-	" 3.000.-
Personale ausiliario di cassa o di control- lo	" 3.500.-	" 2.700.-
Commesso vetrinista	" 3.800.-	" 3.000.-
Commesso di vendita	" 3.500.-	" 2.800.-
Aiuto commesso	" 3.500.-	" 2.800.-
Commesso di magazzino	" 3.500.-	" 2.800.-
Magazziniere	" 3.500.-	" 2.800.-
Stenodattilografo	" 3.500.-	" 2.800.-
Campionarista ed altro personale con man- sioni analoghe di grado comune	" 3.500.-	" 2.700.-

2113

CATEGORIA D E F

Operai comuni e qualificati

norma sett. mese setti.
L. 3.400 754.51 2.300 530.70

	mens	sett.	mens	sett.
Operai specializzati	L. 3.900	500	2.400	593.80
Capi operai e capi reparto	" 4.300	592.50	2.500	575.90

Art. 3

Al personale a mansioni impiegatizie ed operative di età inferiore ai 21 anni compiuti, avente qualsiasi mansioni e qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico mensile:

	uomini	donne
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L. 1.000.-	L. 900.-
Personale dai 16 ai 17 anni	" 1.300.-	" 1.200.-
Personale dai 17 ai 18 anni	" 1.700.-	" 1.500.-
Personale dai 18 ai 21 anni	" 2.500.-	" 1.800.-

Art. 4

Nei confronti del personale dipendente da aziende commerciali che comunque ha benefici della cassa aziendale, la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L. 5 per il primo piatto e di L. 8 per il secondo piatto sulla retribuzione, per ogni pasto consumato presso la cassa stessa.

Il personale che non fruisce del beneficio della cassa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensile che, con l'indennità di presenza si intende accorpata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo. - Perdurando la situazione di emergenza, rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L. 10. per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro di tutti i prestatori d'opera, che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi del vigente Codice Civile, essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

Art. 5

I minimi di retribuzione valgono per il Comune Capoluogo delle Province e per il Comune di Treviglio, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 5%.

Art. 6

Il presente accordo ha vigore a partire dal giorno 1 giugno 1945.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI

F.to Giovanni

P. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Barcella

" Lompo

" Ruffelli

Ne/Su

2203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AO 28.6.45 PER ~~INDENNITA'~~ DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DELL'IN-
DA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. 1

Raccomandato riunione del 13.7.45
app. dec. f. m. f. n. 16.7.45

Bergamo
all'industria

~~101~~ 2111

VERBALEBergamo 3/10
All'industries

Fra l'Unione degli Industriali rappresentata dal suo Commissario Rag. Giacinto Gambirasio assistito dal Direttore Avv. Solari e la Camera del Lavoro rappresentata dai Segretari Zampesi, Barcella e Raffaelli, si conviene di comune accordo quanto segue:

- 1°) a far tempo dal 1° luglio 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile da raggugliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa, nella seguente misura:

	operai	impiegati
a-) uomini capi famiglia con una persona a carico	L. 108	(100) L. 2.700 (2.500)
b-) donne capi famiglia con una persona a carico	" 88	(80) " 2.200 (2.000)

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 12 giornaliero per gli operai e di L. 300 mensili per gli impiegati, raggugliato ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

c-) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	" 88 (80)	L. 2.200 (2.000)
d-) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni	" 72 (64)	" 1.800 (1.600)
e-) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 64 (58)	" 1.600 (1.450)
f-) donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 56 (52)	" 1.400 (1.300)
g-) uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 48 (44)	" 1.200 (1.100)

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio ed impiegato che fruisce degli assegni famigliari: il ragguglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per 8 ore le quote giornaliero e per 180 le quote mensili.

Le quote indicate fuori parentesi valgono per i lavoratori (operai ed impiegati) dipendenti da stabilimenti situati nella città di Bergamo e comuni vicini (e precisamente nei comuni di Bergamo, ./).

2110

- 2 -

Terre Boldone, Ranica, Alzano, Ponte Ranica, Sorisole, Paladina, Valbrembo, Ponte S. Pietro, Presezza, Curdomo, Treviolo, Lallio, Dalmine, Stezzano, Azzano S. Paolo, Orio Gratosoglio, Gorle, Seriate) ed a Lovero e Castro: le quote in parentesi invece valgono per i lavoratori (operai ed impiegati) occupati presso stabilimenti situati negli altri comuni della nostra provincia.

L'assegno supplementare di L.12 per gli operai e di L.300 per gli impiegati, deve essere corrisposto nella identica misura per tutti gli stabilimenti della nostra provincia, sia di Bergamo che di fuori Bergamo.

- 2°) a far tempo dal 1° luglio 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20 giornaliera a favore dei lavoratori capi famiglia, istituita con decreto 26/9/1944, modificato con decreto 5/1/45 del Governo della così detta Repubblica Sociale Italiana.
- 3°) La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali: essa è esente da ogni contributo a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.
- 4°) a far tempo dal 1° luglio 1945 e fino al 30 settembre c.a., gli operai totalmente sospesi dal lavoro, nonché gli operai lavoratori ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 ore settimanali non lavorate quanto segue:
 - a) il 50% della indennità di contingenza raggugliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione salari operai dell'Industria, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi;
 - b) il 25% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora a carico delle aziende.

L'organizzazione degli Industriali, considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione, ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulle aziende e deve gravare invece sull'erario.

Essa svolgerà quindi azione presso le autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente ~~non~~ lavorate.

./.

- 3 -

L'organizzazione dei lavoratori, nell'interesse dell'economia produttiva Nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizione di superare le difficoltà contingenti.

- 5°) Previo consenso delle Commissioni Interne d'accordo con il C.L.N. aziendale, le aziende potranno riammettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori, operai ed impiegati, già alle armi nell'esercito regio o nel C.V.L., prigionieri, al lavoro obbligatorio, deportati, esuli per cause politiche, od avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli riammessi in servizio.

I lavoratori che dovranno essere posti in aspettativa dovranno essere scelti d'accordo con le Commissioni Interne e con i C.L.N. aziendali, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti e poi fra gli altri, tenendo conto delle loro condizioni economiche e dei carichi di famiglia.

- 6°) Il recupero degli acconti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà ratelmente in modo da esaurirsi entro il 31 agosto del corrente anno. Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatto oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.
- 7°) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente al 1° Giugno c.a. e con effetto dal 1° luglio, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi. In caso di contestazione decideranno le organizzazioni stipulanti.
- 8°) In linea generale le due Organizzazioni stipulanti, di concerto con l'Ufficio Provinciale del Lavoro, si impegnano di porre allo studio un adeguamento periodico delle retribuzioni in dipendenza delle variazioni sul costo della vita, calcolato sulla scorta di numeri indici riferiti agli elementi che costituiscono la parte preponderante del costo della vita.

Bergamo 28 giugno 1945

F.to Zampesi

2 F.ta illeggibili

TIMBRO: Ministero dell'Industria - Commercio e Lavoro
Ufficio Provinciale del Lavoro B E R G A M O

mg.

